

FERROTRAMVIARIA S.p.A.

Ferrovie del Nord Barese

Appalto per la esecuzione dei lavori per la realizzazione di un sottopasso ferroviario e la soppressione del P.L. alla progressiva km 29+555,27 (Viale dei Liliun, Terlizzi) della linea ferroviaria Bari – Barletta, in appresso anche più semplicemente “Opera”.

CUP: H11C1600000009; CIG: 8351938D42

TRA

la Ferrotramviaria S.p.A. (cod. fisc. n. 00431220581; P. IVA 00890311004), con sede in Roma, Piazza Winckelmann n.12, PEC, in appresso denominata anche più semplicemente “FERROTRAMVIARIA” o “COMMITTENTE”, in persona di, nella sua qualità di, giusta,

E

la (P. IVA), con sede in Via, PEC, in appresso denominata anche più semplicemente "APPALTATORE", in persona di, nella sua qualità di, giusta,

entrambi denominati collettivamente “Parti”,

PREMESSO CHE

- 1) la Ferrotramviaria, in quanto gestore dell’infrastruttura della ferrovia Bari-Barletta ex art. 3 comma 1 lett. b) D.Lgs. 112/2015 s.m.i., è Ente Aggiudicatore ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- 2) nella suddetta veste la Ferrotramviaria ha la necessità di procedere alla realizzazione di un sottopasso veicolare e pedonale ed alla soppressione del P.L. alla progressiva km 29+555,27 (Viale dei Liliun – Terlizzi) della ferrovia Bari – Barletta;
- 3) la Ferrotramviaria, mediante la Ferrotramviaria Engineering S.p.A., ha curato la predisposizione del progetto esecutivo per la realizzazione dell’intervento di cui al precedente punto 2);
- 4) la Ferrotramviaria, quindi, a seguito di procedura ex art. 31, comma 8, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ha affidato la verifica preventiva del progetto esecutivo alla società Progetto Costruzione Qualità – PCQ S.r.l., in quanto organismo di ispezione di tipo A

accreditato ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e del Regolamento (CE) 765 del 2008, giusta art. 26 del citato D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- 5) la PCQ S.r.l. in data 8/11/2019 ha rilasciato il proprio rapporto finale RF – CV928 relativamente al progetto esecutivo, sulla base del quale il Responsabile del procedimento ha emesso la validazione di quest'ultimo, giusta atto prot. 13028/19/P del 5/12/2019, ai sensi dell'art. 26, comma 8, D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ;
- 6) il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe è stato approvato dalla Ferrotramviaria, in quanto Ente Attuatore, giusta atto prot. 13070/19/P del 5/12/2019 a firma del Direttore generale Trasporto nonché Procuratore speciale della medesima Società;
- 7) successivamente, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il medesimo progetto è stato approvato dal Servizio Infrastrutture e Reti per la Mobilità della Regione Puglia con determinazione dirigenziale n. 33 del 10/04/2020, con cui è stato ammesso a finanziamento con risorse a valere sul POR FESR 2014-2020;
- 8) la Ferrotramviaria ha indetto una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 123 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., al fine di affidare l'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex artt. 95 e 133 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ponendo a base di gara il progetto esecutivo di cui sopra, mediante pubblicazione di bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea GU/S n. del e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale "Contratti Pubblici" n. del
- 9) a seguito dell'anzidetta procedura concorsuale, definita in data, è risultata aggiudicataria provvisoria *l'Impresa/RTI.....*, che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, offrendo altresì un ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara pari al% nonché un termine per l'esecuzione dei lavori pari a giorni naturali e consecutivi, offerta risultata altresì congrua all'esito dell'apposita verifica di congruità ex art. 97 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. esperita dalla Ferrotramviaria medesima;

- 10) intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie, si è completato l'iter procedurale della gara con conseguente aggiudicazione definitiva ed efficace al/lla *Raggruppamento/Impresa* di cui al precedente punto n. 9), giusta atto prot. del ..., comunicato in pari data al medesimo ed agli altri concorrenti ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- 11) decorso il termine ex art. 32, comma 9, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il Responsabile del procedimento con nota prot. del ha richiesto al/lla *Raggruppamento/Impresa* aggiudicatario/a la documentazione necessaria per la stipula del presente contratto;
- 12) il suddetto aggiudicatario ha presentato tutta la suddetta documentazione con la nota a firma del legale rappresentante, datata acquisita al protocollo della FERROTRAMVIARIA col n. del ..., ivi comprese la garanzia definitiva, prestata mediante *polizza fideiussoria/fideiussione bancaria* n. del rilasciata da ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- 13) infine, poiché è decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2, D.Lgs. 159/2011 s.m.i., si può procedere alla stipula del Contratto d'appalto, fatta salva la condizione risolutiva *ex lege* di cui all'art. 92, comma 3, del citato D.Lgs. 159, non essendo ancora pervenute tutte le informative prefettizie antimafia ritualmente richieste dalla FERROTRAMVIARIA a far tempo dal

tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

VALIDITÀ DELLE PREMESSE E DEI DOCUMENTI RICHIAMATI

1. Le premesse e i documenti di cui al successivo art. 4, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

2. L'APPALTATORE dichiara di accettare incondizionatamente la documentazione di cui al precedente comma e di averne ricevuto copia integrale, debitamente sottoscritta dalle Parti.

ARTICOLO 2

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Oltre che tutte le disposizioni del presente atto e dei relativi allegati, si applicano le seguenti disposizioni:
- a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ("Codice dei contratti pubblici", di seguito più semplicemente "il Codice"), qualora specifiche disposizioni di detto Decreto Legislativo siano obbligatorie rispetto al presente rapporto ovvero siano espressamente richiamate dal presente contratto;
 - b) D.P.R. 207/2010 s.m.i. ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", di seguito più semplicemente "il Regolamento"), limitatamente alle norme ivi contenute ancora vigenti ai sensi dell'art. 216 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e qualora siano espressamente richiamate dal presente contratto;
 - c) D.M. Lavori Pubblici n. 145/2000 s.m.i. ("Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici", di seguito più semplicemente "il Capitolato") qualora specifiche disposizioni di detto D.M. ancora vigenti ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. siano espressamente richiamate dal presente contratto;
 - d) D.M. 49/2018 (Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione") qualora specifiche disposizioni di detto D.M. siano richiamate dal presente contratto;
 - e) L.R. Puglia n. 13/2001 s.m.i. ("Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici");

- f) D.Lgs. 50/2019 (“Attuazione della direttiva 2016/798 del parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie”);
- g) D.Lgs. 57/2019 (Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione Europea”);
- h) Linee guida ANSF n. 1/2019 del 28/06/2019 (“Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative ai veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche, in applicazione del D.Lgs. 57/2019 di recepimento della direttiva 2016/797 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione Europea, in vigore dal 26/06/2019”);
- i) Decreto ANSF n. 4/2012 del 9/08/2012 (emanazione delle "Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria", del "Regolamento per la circolazione ferroviaria" e delle "Norme per la qualificazione del personale impiegato nelle attività di sicurezza della circolazione ferroviaria"), nonché tutta la ulteriore normativa vigente, comunitaria e nazionale, in materia di sicurezza ferroviaria;
- j) le procedure previste dal Sistema Gestione Sicurezza (SGS) in vigore presso Ferrotramviaria, così come emanate dalla Divisione Infrastruttura di quest’ultima società, ed in particolare¹:
- FT-DI-SGS-P 04 - Gestione delle modifiche;
 - FT-DI-SGS-P 18 - Progettazione dell’infrastruttura;
 - FT-DI-SGS-P 20 - Messa in servizio dei sottosistemi strutturali.

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza dalla normativa richiamata al precedente comma nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti in

¹ Le procedure qui richiamate sono quelle in vigore al momento dell’esperienza della gara. In contratto saranno indicate quelle eventualmente in vigore al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

relazione ai luoghi dove si debbono eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, sono compresi e compensati dal corrispettivo di cui al successivo art. 6.

3. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento o più documenti si applicano le disposizioni più favorevoli per la COMMITTENTE.
4. Le violazioni delle norme innanzi richiamate, fatto salvo quanto dalle stesse previsto in caso di violazione, devono intendersi alla stregua di inadempimenti contrattuali, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1453 cod. civ.

ARTICOLO 3

LINGUA UFFICIALE

1. Tutti i documenti contrattuali, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, i disegni tra le Parti dovranno essere in lingua italiana.
2. Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall'APPALTATORE alla COMMITTENTE in lingua diversa da quella italiana e non accompagnata da fedele traduzione in italiano, che comunque prevale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

ARTICOLO 4

DOCUMENTI DI CONTRATTO

1. Fanno parte integrante del Contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:
 - a) progetto esecutivo con tutti i suoi allegati come da elenco ivi contenuto, ivi compreso il capitolato speciale e il computo metrico, ai sensi dell'art. 32, comma 14-bis, del Codice: in caso di discordanza tra i suddetti allegati la prevalenza è attribuita secondo l'ordine di elencazione;
 - b) validazione di cui all'atto prot. 13028/19/P del 5/12/2019, ex art. 26, comma 8, del Codice, a firma del Responsabile del procedimento;
 - c) Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto esecutivo;

- d) bando e relativo disciplinare con i quali è stata esperita la procedura aperta per l'affidamento del presente appalto, ai sensi degli art. 60 e 123 del Codice;
 - e) offerta tecnica ed offerta economico-temporale presentate dall'APPALTATORE in sede di gara con i documenti ad esse allegati, nonché la documentazione prodotta in sede di verifica di anomalia dal medesimo APPALTATORE (ossia nota, acquisita al protocollo della COMMITTENTE col n. del, e relativi documenti allegati: 1); 2) ...);
 - f) deliberazioni del Consiglio del Comune di Terlizzi rispettivamente n. 33 del 26/06/2019, n. 39 del 27/09/2019 e n. 59 dell'8/11/2019;
 - g) determina n. 53 del 10/04/2020 del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Infrastrutture per la mobilità della Regione Puglia, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
 - h) le procedure previste dal Sistema Gestione Sicurezza (SGS) in vigore presso FERROTRAMVIARIA, emanate dalla Divisione Infrastruttura di quest'ultima società, così come individuate dal precedente art. 2, lett. j);
 - i) tabella di percentualizzazione (WBS)²;
 - j) dichiarazione ex artt. 1341 e 1342 cod. civ.;
 - k) procura rilasciata a favore del Direttore Tecnico,, con scrittura privata autenticata/atto pubblico per Notaio, rep. registrato in in data
2. In caso di discordanza tra il presente Contratto ed i documenti elencati ai commi precedenti si applicano le disposizioni più favorevoli alla COMMITTENTE.
3. L'APPALTATORE dichiara di aver ricevuto copia dei documenti elencati al 1° comma del presente articolo, firmati digitalmente dalle Parti come sopra rappresentati e di prendere atto che, comunque, fanno fede gli originali dei medesimi documenti depositati presso la COMMITTENTE.

² In sede di stipula del contratto detta tabella recherà solo le percentuali di incidenza delle lavorazioni ivi elencate, non anche i relativi importi.

ARTICOLO 5

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Con il presente Contratto la COMMITTENTE affida all'APPALTATORE, che accetta, la esecuzione dei lavori e delle provviste occorrenti per la realizzazione del sottopasso al km 29+555,27 (Terlizzi) della ferrovia Bari – Barletta sulla base del progetto esecutivo richiamato al precedente art. 4, comma 1, lett. a).
2. I lavori sono di seguito sommariamente illustrati:
 - eliminazione del passaggio a livello ubicato alla progressiva km 29+555,27 della Ferrovia Bari - Barletta, situato nel territorio del Comune di Terlizzi;
 - razionalizzazione dell'intersezione a rotatoria esistente tra Viale del Liliun e Viale del Giardini tramite la realizzazione di una sistemazione con "circolazione rotatoria" che unisca le due sopra citate strade con Viale Roma e il nuovo asse in progetto - sottopasso ferroviario (Svincolo Nord);
 - realizzazione di una sistemazione con "circolazione rotatoria" tra il nuovo asse in progetto – sottopasso ferroviario e Via Favale (Svincolo Sud);
 - sistemazione di Via Favale;
 - realizzazione di una complanare in adiacenza al fascio di binari (Complanare Nord) che unisca Viale del Liliun a Via Campo Sportivo;
 - realizzazione della rotatoria RT01 tra la suddetta Complanare Nord e Via Campo Sportivo;
 - realizzazione di un fabbricato dotato di scale per consentire l'accesso pedonale direttamente dalla quota del piano stradale di viale dei Liliun alla quota inferiore del costruendo sottopasso.
3. Sono inoltre compresi nell'oggetto dell'appalto:
 - a) fornitura di tutti i materiali necessari per la costruzione delle opere e degli impianti oggetto di appalto;

- b) fornitura della documentazione tecnica delle opere finite, comprensiva di specifiche tecniche;
- c) la redazione del piano di manutenzione delle opere civili e degli impianti tecnologici come da Capitolati Tecnici;
- d) l'addestramento o formazione all'uso e alla manutenzione degli impianti tecnologici per il personale della FERROTRAMVIARIA.

4. Le lavorazioni di cui si compone l'appalto, rilevanti ai fini della esecuzione dei lavori ai sensi del Regolamento, sono di seguito elencate con i relativi importi al netto del ribasso offerto e comprensivi degli oneri per la sicurezza:

categoria	qualificazione obbligatoria (sì/no)	importo (Euro)**)	Prevalente/scorporabile
OG 3 ^(*)	Sì	3.881.286,35	Prevalente
OS 1	Sì	1.512.990,11	Scorporabile
OS 29	Sì	560.721,95	Scorporabile
OG 6	Sì	202.114,84	Scorporabile
OG 10	Sì	195.299,84	Scorporabile
Totale		6.352.413,09	

(*) La categoria prevalente comprende ai fini della qualificazione il corrispettivo per bonifica ordigni bellici pari a € 42.240,35.

(**) Gli importi riportati in contratto saranno rideterminati in virtù del ribasso offerto dall'Appaltatore.

5. L'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto devono essere eseguite dall'APPALTATORE onde consentire alla COMMITTENTE il conseguimento della relativa Autorizzazione alla Messa in Servizio (AMIS) da parte di Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) o in alternativa, ove tale AMIS non venga richiesta da parte della citata ANSF, al fine di consentire alla Divisione Infrastruttura di Ferrotramviaria, in qualità di Gestore dell'Infrastruttura ai sensi del D.Lgs. 112/2015, di procedere alla autonoma messa in esercizio delle opere oggetto di appalto nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ferroviaria. L'APPALTATORE, pertanto, prende atto e dichiara espressamente con la sottoscrizione del presente contratto, che lo

stesso potrà considerarsi liberato da ogni obbligazione contrattuale solo ove l'esecuzione delle proprie preestazioni abbiano consentito il conseguimento dell'AMIS o di procedere alla messa in servizio delle opere oggetto d'appalto nei modi indicati al precedente periodo.

ARTICOLO 5-bis

SVILUPPO MIGLIORIE PROGETTUALI PROPOSTE IN GARA

1. Con la firma del presente Contratto, ai sensi dell'art. 23 comma 12 del Codice, l'APPALTATORE accetta nella sua interezza il progetto esecutivo, richiamato al precedente art. 4 comma 1 lett. a) ed a cui è riferito l'atto di validazione richiamato dalla lett. b) del medesimo art. 4 comma 1, e dichiara espressamente di averne perfetta e particolareggiata conoscenza e di averne verificato tutti gli elaborati, trovandoli pienamente conformi alle caratteristiche stabilite per tale livello di progettazione dagli artt. da 33 a 43 del Regolamento. Dichiara pertanto di riconoscere come perfettamente realizzabili i lavori e dichiara altresì di assumere piena e completa responsabilità della loro esecuzione.
2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1, l'APPALTATORE, entro 30 giorni dalla data di stipula del presente contratto, ha l'obbligo di implementare le migliorie proposte in sede di gara con l'offerta tecnica di cui al precedente art. 4 comma 1 lett. e), nel pieno rispetto del progetto esecutivo e delle prescrizioni dettate dai competenti Enti e degli atti richiamati rispettivamente dagli artt. 4 e 20-bis del presente atto, costituendo specifica ipotesi di inadempimento contrattuale, rilevante ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Codice, ogni variazione non giustificata e/o inosservanza rispetto a quanto innanzi previsto. Le migliorie oggetto di implementazione sono soltanto quelle che non abbiano conseguito punteggio "0" in sede di valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione giudicatrice.
3. Salvo diversa previsione del presente contratto, l'APPALTATORE nella implementazione delle migliorie di cui al precedente comma dovrà osservare le

disposizioni in tema di progettazione esecutiva previste dal Codice, dagli artt. 33 e seguenti del Regolamento (applicabili ai sensi dell'art. 216, comma 4, del Codice) e da ogni ulteriore disposizione di legge e regolamentare applicabile. In particolare, la implementazione delle migliorie dovrà essere inderogabilmente posta in conformità a quanto previsto dalle procedure previste dal Sistema Gestione Sicurezza (SGS) in vigore presso FERROTRAMVIARIA, richiamate al precedente art. 4, comma 1, lett. g), e dalla normativa tutta ivi richiamata in materia di sicurezza ferroviaria, tanto nazionale quanto comunitaria come anche quella emanata dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (di seguito ANSF).

4. Gli elaborati redatti dall'APPALTATORE in fase di implementazione delle migliorie di cui al precedente comma 2 dovranno essere tali da consentire di avere un'evidenza completa di tutte le possibili relative voci di costo. I suddetti elaborati non dovranno prevedere differenze tecniche e di costo rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara, salvo che non si renda necessaria l'introduzione di varianti progettuali, che dovranno essere puntualmente giustificate dall'APPALTATORE prima del loro sviluppo ed espressamente approvate dalla COMMITTENTE. Il maggiore o minore importo derivante dalle varianti progettuali approvate da Ferrotramviaria verrà valutato mediante perizia differenziale, applicando i prezzi unitari allegati al presente contratto o, in mancanza di un'adeguata voce di tariffa, con prezzi ricavati da nuove analisi (computati preferenzialmente sulle tariffe depositate), cui sarà applicato il medesimo ribasso equivalente registrato in fase di affidamento. I suddetti elaborati dovranno essere firmati da ingegneri iscritti all'albo pertinente e muniti delle qualificazioni richieste dalle norme vigenti: a tal fine l'APPALTATORE entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto dovrà comunicare per iscritto alla Direzione lavori il nominativo dei suddetti ingegneri e delle migliorie di cui ciascuno di essi si occuperà, unitamente alla documentazione comprovante un'anzianità di iscrizione all'albo non inferiore 10 anni ed il possesso delle qualificazioni richieste. La Committente si riserva

il diritto di chiedere la sostituzione del o dei progettisti designati dall'APPALTATORE a proprio insindacabile giudizio: in tal caso l'APPALTATORE dovrà sostituire il o i progettisti così come richiesto dalla Committente.

5. Gli elaborati di cui al precedente comma dovranno in ogni caso essere idonei per l'acquisizione delle autorizzazioni, approvazioni, pareri, nulla osta eventualmente necessari.
6. Oltre a tutte le attività previste dalla normativa vigente e comunque occorrenti per la perfetta redazione degli elaborati di cui al precedente comma 4, l'APPALTATORE dovrà eseguire tutti gli studi, sondaggi ed indagini, compreso il rilievo dello stato dei luoghi, volti allo sviluppo, specificazione e verifica di quelli già effettuati in sede di progettazione esecutiva, nonché tutti gli ulteriori studi, sondaggi, indagini e rilievi che l'APPALTATORE medesimo riterrà necessario e/o opportuno acquisire al fine di definire compiutamente la natura e le modalità dell'Opera da eseguire. L'APPALTATORE, per espressa pattuizione delle Parti, assume la piena e completa responsabilità in ordine alla completezza ed esaustività dei suddetti studi, sondaggi ed indagini, nonché in ordine alla correttezza e veridicità delle relative risultanze. L'APPALTATORE medesimo non potrà far valere a nessun titolo, né in fase di elaborazione del progetto esecutivo né in fase di esecuzione dei lavori, pretese derivanti dalla mancanza, inesattezza e/o incompletezza delle indagini stesse e/o di quelle svolte in sede di progettazione esecutiva.
7. In fase di implementazione delle miglorie di cui al presente articolo, con riferimento agli adempimenti di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, l'APPALTATORE, nel caso ravvisasse la necessità di accedere agli impianti ferroviari per qualunque motivo, è obbligato ad acquisire preliminarmente le informazioni sui rischi specifici ferroviari di carattere generale esistenti nell'ambiente in cui l'Appaltatore stesso è destinato ad operare, nonché le relative misure generali di prevenzione da adottare in relazione alla propria attività, oltre che attenersi alle

prescrizioni particolari indicate dalla COMMITTENTE. In ogni caso l'accesso agli impianti ferroviari dovrà essere preventivamente autorizzato dalla COMMITTENTE medesima.

8. La COMMITTENTE entro 10 giorni dalla data di ricezione degli elaborati di cui al presente articolo comunicherà per iscritto a mezzo PEC all'APPALTATORE l'approvazione degli stessi o, in alternativa, nel rispetto del presente contratto e degli atti da questo richiamati, la richiesta di modifiche e/o integrazioni anche solo di parte di detti elaborati. Nel caso di richiesta di modifiche e/o di integrazioni, l'APPALTATORE ha l'obbligo di ripresentare gli elaborati non approvati entro i successivi 10 giorni con le richieste modifiche e/o integrazioni. In caso di mancata ripresentazione degli elaborati non approvati, la relativa miglioria sarà stralciata e sarà applicata una penale pari ad € 10.000,00 per singola miglioria non implementata.
9. L'implementazione delle migliorie di cui al presente articolo deve intendersi remunerata integralmente dal corrispettivo di appalto di cui al successivo art. 6, senza che l'APPALTATORE vi possa fondare richieste e/o domande e/o pretese, a cui l'APPALTATORE medesimo vi rinuncia fin d'ora in via definitiva.

ARTICOLO 6

IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo netto del Contratto è pari a complessivi € (diconsi Euro) oltre IVA, determinato dalla somma dei seguenti importi:
 - Voce n. 1) € (Euro) per lavori a corpo, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al %, oltre IVA;
 - Voce n. 2) € (Euro) per bonifica ordigni bellici, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al %, importo determinato a misura, oltre IVA;
 - Voce n. 3) € 251.288,36 (Euro duecentocinquantunomiladuecentoottantotto/36) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA.

ARTICOLO 7

CORRISPETTIVI - VALUTAZIONE DEI LAVORI

1. Il corrispettivo di cui al precedente art. 6, ad eccezione dell'importo per la bonifica ordigni bellici di cui alla Voce n. 2) del medesimo art. 6, è stabilito a corpo ed è fisso ed invariabile, indipendentemente dalle quantità, stime ecc. figuranti negli atti di progetto.
2. L'APPALTATORE dichiara di prendere atto e riconosce che il corrispettivo di cui al precedente art. 6 deve intendersi comprensivo di tutto quanto necessario per la puntuale esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte nelle sue varie componenti prestazionali, in ottemperanza alle normative vigenti e in conformità alle previsioni del presente Contratto, alle specifiche tecniche e agli elaborati grafici, ai documenti richiamati dal Contratto medesimo nonché alle prescrizioni anche di Enti terzi che sono riportate dai suddetti documenti, di cui l'APPALTATORE medesimo ha tenuto conto nella formulazione della propria offerta in sede di gara.
3. Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza, l'APPALTATORE riconosce ad ogni effetto congruo l'importo di Euro € 251.288,36 oltre IVA determinato dalla COMMITTENTE.
4. L'APPALTATORE con la sottoscrizione del presente Contratto conferma:
 - a) di aver esaminato direttamente o con delega a proprio personale dipendente tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi

nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto e di avere, inoltre, effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

- b) di ritenere, in particolare, il progetto posto a base di gara adeguatamente definito in ogni sua parte, e che lo stesso progetto non richiede interpretazioni e/o spiegazioni tali da interferire sulla fase di realizzazione dell'Opera nei tempi previsti dal presente contratto;
- c) di accettare che ogni miglioria proposta in sede di gara con la propria offerta tecnica non comporterà alcun aumento del prezzo offerto e dei tempi offerti per la realizzazione dell'opera;
- d) che la presentazione dell'offerta implica piena e incondizionata accettazione che le particolari situazioni dei luoghi e dei terreni, delle risorse, delle cave e discariche, e condizioni e circostanze generali e particolari non potranno essere addotte quale motivazione per iscrivere riserve, richiedere sovrapprezzi, maggiori compensi, indennità, risarcimenti o giustificare ritardi nello svolgimento delle prestazioni;
- e) che le modalità con le quali è stato effettuato il sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati dai lavori prescritto dal paragrafo 11) del disciplinare di gara non potranno essere invocate dall'APPALTATORE, per fondare qualsivoglia pretesa e/o eccezione e/o riserva nei confronti della COMMITTENTE;
- f) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta della esclusione dell'istituto della revisione prezzi e della inapplicabilità degli artt. 1664, comma 1, e 1467 cod. civ., nonché di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire

durante l'esecuzione delle prestazioni, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

- g) di accettare senza riserve i criteri di contabilizzazione e di pagamento previsti nei documenti contrattuali e, in particolare, ogni maggiore onere che dovesse derivare dalla contabilizzazione a corpo delle prestazioni di cui al presente appalto, con particolare riferimento al rischio di esecuzione di maggiori quantità rispetto a quelle previste negli elaborati progettuali;
- h) di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri, compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli oneri per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie alle attività oggetto di appalto ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale, così come disposti dalla Direzione lavori ovvero dall'organo di collaudo, e di avere conoscenza ed accettare incondizionatamente tutti gli obblighi ed oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- i) di aver tenuto in debita considerazione all'atto dell'offerta tutte le prescrizioni disposte dagli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta avendo valutato i vincoli da esse derivanti in sede di esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto;
- j) di aver preso atto che i lavori oggetto del presente Appalto, in quanto finanziati nella fase di programmazione PO FESR 2014-2020, devono essere realizzati nel rispetto di tutte le regole e delle condizioni imposte dal suddetto finanziamento ed in particolare del termine per la ultimazione dei lavori, che è improrogabilmente fissato al 31/12/2023, pena la revoca del finanziamento stesso;

- k) che la validazione del progetto esecutivo posto a base di gara, richiamata dal precedente art. 4, comma 1, sub 3), non esime l'APPALTATORE medesimo da alcuna responsabilità derivante da quanto evidenziato alla precedente lett. a).
5. L'APPALTATORE conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione dell'offerta rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale, in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività. L'APPALTATORE, pertanto, non potrà far valere nel corso del rapporto contrattuale circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, dovendosi l'APPALTATORE assumere - ai sensi dell'art.1655 cod. civ. - tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi al compimento dell'Opera in appalto.

ARTICOLO 7- bis

MODALITÀ DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI – CLAUSOLA RISOLUTIVA

7-bis.1 Modalità di esecuzione

1. Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, l'APPALTATORE è tenuto a presentare, assumendone i relativi rischi, un'idonea organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata per far fronte, con esattezza e regolarità, all'esecuzione dei lavori e più in generale a tutte le prestazioni affidategli col presente Contratto, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal Contratto medesimo e relativi allegati.
2. L'APPALTATORE è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi ed allo scopo di cui al presente contratto.
3. L'APPALTATORE riconosce che l'opera oggetto del presente contratto è essenziale per Ferrotramviaria e si impegna a realizzarla con modalità organizzative, tecniche e di

controllo, le più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente contratto e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo dell'opera stessa.

4. Resta di competenza esclusiva dell'APPALTATORE l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. L'APPALTATORE si fa garante, in particolare, della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale di FERROTRAMVIARIA e/o della Direzione lavori.
5. L'APPALTATORE deve tenere indenne e manlevare la COMMITTENTE da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L'APPALTATORE è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare la COMMITTENTE da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. In nessun caso FERROTRAMVIARIA sarà tenuta a rispondere di eventuali inadempienze in relazione all'osservanza delle leggi in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale e sul rispetto dei contratti collettivi di lavoro da parte dell'Appaltatore che rimane, al riguardo, unico responsabile.
6. In ogni caso, l'APPALTATORE si obbliga a manlevare e tenere comunque indenne – sostanzialmente e processualmente – la FERROTRAMVIARIA da ogni conseguenza comunque derivante dall'inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia retributiva (diretta, indiretta e differita), e di obblighi previdenziali e contributivi del personale dipendente dall'APPALTATORE medesimo e dagli eventuali subappaltatori.

In particolare, l'APPALTATORE si obbliga a garantire e tenere indenne la FERROTRAMVIARIA nel caso in cui quest'ultima sia chiamata a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell'APPALTATORE e degli eventuali subappaltatori, a causa dell'inesatto o del mancato adempimento da parte dell'APPALTATORE delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali.

7. L'APPALTATORE si obbliga altresì a manlevare e tenere comunque indenne la COMMITTENTE nei medesimi termini di cui sopra, qualora questa sia chiamata a rispondere delle obbligazioni di cui all'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. per cause imputabili all'Appaltatore. L'APPALTATORE si impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto analoghe clausole contrattuali ed a garantirne l'osservanza.

7-bis.2 Contestazioni

1. Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo – i cui effetti non siano già disciplinati nel presente contratto – la COMMITTENTE abbia a riscontrare una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi assunti dall'APPALTATORE ai sensi del presente contratto e relativi allegati, la COMMITTENTE stessa, anche per il tramite della Direzione lavori, provvederà a contestarle all'Appaltatore per iscritto, tempestivamente e comunque entro le successive 72 (settantadue) ore dalla constatazione, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest'ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all'uopo indicati.
2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell'attività del personale dell'APPALTATORE e/o di eventuali subappaltatori da parte del Responsabile del procedimento di cui al successivo art. 6, di suoi delegati o di altri soggetti comunque individuati dall'APPALTATORE medesimo, la COMMITTENTE contesterà per

iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ. – il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente art. 7-bis.1.

3. L'APPALTATORE si impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all'uopo indicato da Ferrotramviaria, all'eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatate.
4. La mancata eliminazione da parte dell'APPALTATORE delle carenze, inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti dalla COMMITTENTE, comporterà l'applicazione di una penale pari a € 200,00 (Euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo.
5. Oltre all'applicazione della penale, laddove il ritardo nell'attuazione delle prescrizioni di cui sopra, da parte dell'APPALTATORE superi di oltre l'80% (ottanta per cento) i tempi fissati da Ferrotramviaria per il recepimento delle suddette prescrizioni, Ferrotramviaria ha diritto di risolvere il presente contratto, per inadempimento dell'APPALTATORE, previa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ.

ARTICOLO 7- ter

ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18, del Codice, sarà corrisposta all'APPALTATORE un'anticipazione pari al 20% del prezzo di cui al precedente art. 6, pari ad €
2. L'anticipazione di cui al presente articolo va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti che saranno effettuati a favore dell'APPALTATORE.
3. L'anticipazione di cui al precedente comma 1° sarà erogata entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del procedimento, solo previa costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della COMMITTENTE.
5. L'APPALTATORE decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali; sulle somme che l'APPALTATORE dovrà restituire, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ARTICOLO 8

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. È esclusa ogni forma di revisione od aggiornamento del corrispettivo d'appalto, e non troveranno applicazione gli artt. 1664, comma 1, e 1467 cod. civ.

ARTICOLO 9

PAGAMENTI - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1. L'APPALTATORE assume irrevocabilmente ed incondizionatamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 s.m.i.
2. L'APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla COMMITTENTE ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. 136/2010 s.m.i., la COMMITTENTE verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente Appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola del seguente tenore: *“L'impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa, nell'ambito del contratto sottoscritto con, identificato con CIG 8351938D42 e CUP H11C1600000009, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 136/2010 e successive modifiche. L'impresa, in qualità di subappaltatore /subcontraente*

dell'impresa ,si impegna a dare immediata comunicazione a della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'impresa ..., in qualità di subappaltatore /subcontraente dell'impresa, si impegna a inviare copia del presente contratto a”.

4. L'APPALTATORE ha l'obbligo di trasmettere alla COMMITTENTE copia dei subcontratti stipulati dall'APPALTATORE medesimo diversi dai contratti di subappalto e assimilabili di cui all'art. 105, comma 2, del Codice.
5. La violazione degli obblighi di tracciabilità da parte dell'APPALTATORE costituisce causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
6. La COMMITTENTE effettuerà i pagamenti previsti dal presente Contratto mediante bonifico bancario sul conto corrente *bancario/postale* i cui estremi saranno comunicati dall'APPALTATORE ai sensi dell'art. 3, comma 7, L. 136/2010 s.m.i., restando la COMMITTENTE esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati con le suddette modalità.
7. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, L. 136/2010 s.m.i. ogni bonifico riporterà i seguenti codici: CUP: H11C1600000009, CIG: 8351938D42.
8. In ogni caso il rispetto dei termini di pagamento è subordinato alla presentazione della corrispondente fattura. Il codice univoco di Ferrotramviaria ai fini dell'invio delle fatture in formato elettronico è T04ZHR3 e la casella pec per l'inoltro di dette fatture è ferrotramviariaspafatture@legalmail.it.
9. In occasione di ciascun pagamento l'APPALTATORE è tenuto a rilasciare apposita quietanza a firma del legale rappresentante dell'APPALTATORE o del Direttore Tecnico di cui al successivo art. 19.

ARTICOLO 10

DOMICILIO DELLE PARTI - COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE

1. Il domicilio legale delle Parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

2. Le comunicazioni previste dal presente contratto dovranno essere inviate mediante PEC ai seguenti indirizzi:
 - a) per la COMMITTENTE: rupferrotramviaria@legalmail.it;
 - b) per l'APPALTATORE:
3. Le comunicazioni della COMMITTENTE si intendono conosciute dall'APPALTATORE al momento del loro ricevimento a mezzo PEC al suddetto indirizzo PEC, ovvero alla data di ricezione della comunicazione stessa al domicilio legale dell'APPALTATORE.

ARTICOLO 11

PUBBLICITÀ

1. Sono riservati alla COMMITTENTE – nei limiti previsti dalla normativa vigente - i diritti di sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che l'APPALTATORE costruisca su aree della COMMITTENTE per l'esecuzione dei lavori con assoluto divieto per l'APPALTATORE di collocare avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti ovvero di consentirlo a terzi.
2. L'APPALTATORE non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette, che sono stabilite a giudizio insindacabile della COMMITTENTE, e non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall'esercizio dei diritti e delle facoltà che la COMMITTENTE si è riservato ai sensi del presente articolo.
3. L'APPALTATORE è tenuto a predisporre appositi cartelli di cantiere di dimensioni, forme e contenuti conformi alla normativa nazionale oltre agli artt. 3-5 e All. II del Regolamento UE n. 821/2014 e s.m.i., essendo l'intervento cofinanziato dall'Unione Europea. L'APPALTATORE si dovrà comunque conformare alle indicazioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori.

ARTICOLO 12

COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991) - VARIAZIONI

ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187, la COMMITTENTE provvederà in corso d'opera a verificare eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'APPALTATORE.
2. Si richiamano altresì gli obblighi derivanti dal citato D.P.C.M. di completa e tempestiva informazione da parte dell'APPALTATORE nei confronti della COMMITTENTE nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione; l'APPALTATORE sarà tenuto pertanto a comunicare tempestivamente alla COMMITTENTE, per sé e per gli eventuali subappaltatori o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

ARTICOLO 13

BREVETTI E ALTRE FORME DI TUTELA

1. Se l'APPALTATORE impiegherà nella esecuzione dell'appalto dispositivi, materiali, macchinari, apparecchiature, procedimenti, sistemi brevettati o comunque protetti o in altro modo tutelati, oppure impiegherà progetti o disegni di terzi, sarà responsabile per tutte le conseguenze derivanti da tale impiego e se ne assumerà ogni onere, garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese, da parte della COMMITTENTE.
2. L'APPALTATORE dichiara espressamente di tenere la COMMITTENTE sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa, reclamo o molestia, da parte di terzi, per eventuali rivendicazioni di diritti di brevetto e di invenzioni, ovvero connesse a licenze di qualsiasi tipo, o a qualunque altra tutela, relativi alla forma, alla costruzione, ai principi ed all'impiego di materiali, meccanismi, sistemi e lavorazioni, senza eccezioni,

occorrenti per la completa esecuzione dei particolari ed in genere per la realizzazione di tutta l'Opera e la sua utilizzazione.

3. L'APPALTATORE è obbligato a fornire tempestivamente le indicazioni dei brevetti, delle licenze di fabbricazione, di uso, di altre particolari forme di tutela, ecc., propri o appartenenti a terzi, nonché a produrre idonea documentazione attestante la possibilità di utilizzo e di godimento degli stessi, senza limiti di tempo, da parte della COMMITTENTE e senza alcun onere o spesa a carico di quest'ultimo.
4. Resta peraltro inteso che tutti gli eventuali costi e oneri per quanto sopra sono da ritenersi compresi nell'importo dell'appalto.
5. L'APPALTATORE risponde di qualsiasi reclamo o rivendicazione ecc. che fossero sollevati per l'uso di materiali o di processi brevettati o comunque tutelati, indipendentemente dall'avvenuta accettazione di questi da parte della COMMITTENTE, la quale resta estranea a qualsiasi eventuale controversia tra l'APPALTATORE e l'avente diritto.
6. Per l'utilizzo di componenti, organi, dispositivi, processi di lavorazione, sistemi ecc. coperti da brevetto, licenze e tutele in genere, incombe all'APPALTATORE l'obbligo di procurarsi i necessari permessi d'uso sostenendone le relative spese e oneri in modo che la COMMITTENTE possa usufruirne senza alcuna spesa.
7. Rimane fermo quanto previsto al presente articolo con i relativi effetti, anche in relazione alle ipotesi di recesso della COMMITTENTE dal Contratto ai sensi del successivo art. 66 ovvero risoluzione del Contratto per inadempimento dell'APPALTATORE ovvero, nonostante l'inadempimento, riduzione del prezzo in luogo della risoluzione.

ARTICOLO 14

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 51 e 52 del presente Contratto, in materia di subappalto e di sub-contratti, l'APPALTATORE è tenuto ad eseguire in proprio i lavori ed i servizi compresi nel Contratto.
2. Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
3. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è consentita nei limiti e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice solo previa autorizzazione scritta della COMMITTENTE. L'autorizzazione alla cessione dei crediti di cui al precedente comma è rimessa alla piena discrezionalità della COMMITTENTE.
4. In caso di autorizzazione alla cessione dei crediti di cui al presente articolo dovranno essere osservati gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 s.m.i.

SEZIONE II

SOGGETTI ED ORGANI COINVOLTI NELL'INTERVENTO

ARTICOLO 15

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. La COMMITTENTE, ai sensi dell'art. 31, comma 10, del Codice ha nominato l'Ing. Pio Fabietti quale Responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del Codice alla cui osservanza la COMMITTENTE medesima è tenuta in riferimento alla esecuzione del presente Contratto.
2. L'Ing. Pio Fabietti, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, ha altresì il compito di mantenere i rapporti con l'APPALTATORE per conto della COMMITTENTE e di controllare l'esecuzione del Contratto in ogni sua parte mediante il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del Codice.
3. Questi, unitamente ai compiti e responsabilità previsti dalla disciplina vigente ed a quelli ad esso attribuiti dal contratto e da regolamenti interni della Committente, tra l'altro:
 - a) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;

- b) trasmette ai competenti organi della COMMITTENTE, sentito il Direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento dell'esecutore, del subappaltatore o dei lavoratori autonomi presso il cantiere, di risoluzione del contratto;
 - c) assicura che ricorrano le condizioni previste dalla legge e, previa approvazione dei competenti organi della COMMITTENTE, autorizza per iscritto le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia dello stesso;
 - d) applica le penali contrattualmente previste per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori;
 - e) propone la risoluzione del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti;
 - f) propone la transazione e la definizione bonaria delle eventuali controversie che insorgano in relazione all'esecuzione del contratto.
4. Il Responsabile del procedimento nell'espletamento delle sue funzioni potrà avvalersi anche della collaborazione e del supporto di funzionari della COMMITTENTE e/o altri professionisti all'uopo incaricati.

ARTICOLO 16

DIREZIONE LAVORI

1. La COMMITTENTE, ai fini della direzione e del controllo tecnico, contabile, e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento nel rispetto del presente contratto e della normativa vigente, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice e del D.M.49/2018, ha istituito un apposito ufficio di Direzione lavori, composto dall'Ing. Mario Iannone quale Direttore lavori, che potrà avvalersi di uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i cui nominativi saranno comunicati per iscritto dal medesimo Direttore lavori contestualmente alla consegna dei lavori.

2. Il Direttore lavori, quale responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di legge e di contratti regolamenti, di compiti e responsabilità previsti dalla disciplina vigente e dal contratto:
 - a) cura che i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto esecutivo e costruttivo ed al contratto;
 - b) è responsabile del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
 - c) ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche di questi così come stabilito dalla disciplina vigente;
 - d) verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'APPALTATORE, del subappaltatore e del cottimista della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
 - e) cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
 - f) segnala al Responsabile del Procedimento l'inosservanza, da parte dell'APPALTATORE, dell'obbligo di applicare al subappaltatore gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), e di corrispondere senza alcun ribasso al subappaltatore gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto.
3. Il Direttore lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni, attraverso gli ordini di servizio, che l'APPALTATORE è tenuto a firmare per avvenuta conoscenza.
4. L'APPALTATORE è tenuto, inoltre, ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, salvo la facoltà di iscrivere riserve nel registro di contabilità, a pena

di decadenza, all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 55.

ARTICOLO 17

STRUTTURA DI SUPPORTO PER CONTO DELLA COMMITTENTE

1. La Ferrotramviaria Engineering S.p.A. svolgerà, per il tramite del proprio personale o comunque con soggetti coordinati dal Responsabile della COMMITTENTE, i compiti di struttura di supporto per conto della COMMITTENTE.
2. La Ferrotramviaria Engineering S.p.A. ha il compito di assistere il Responsabile della COMMITTENTE in tutte le sue funzioni e dovrà essere debitamente tenuta al corrente dall'APPALTATORE del graduale svolgimento e progresso dei lavori.
3. La Ferrotramviaria Engineering S.p.A., a sua volta, potrà chiedere adeguate informazioni all'APPALTATORE che sarà tenuto ad un'esauriente risposta ed avrà, inoltre, diritto di accedere, in qualsiasi momento o circostanza, alle officine, baracche, magazzini e luoghi di lavoro in genere dell'APPALTATORE o dei suoi subappaltatori.

ARTICOLO 18

ORGANO DI COLLAUDO

1. L'Organo di collaudo è nominato dalla COMMITTENTE, eventualmente anche in corso di esecuzione dei lavori oggetto di appalto, con lo scopo di verificare e certificare, tra l'altro, che l'Opera venga eseguita in conformità al Contratto e alle eventuali varianti approvate, alle regole dell'arte ed alle prescrizioni tecniche prestabilite.
2. L'APPALTATORE dovrà consegnare a detto Organo tutta la documentazione tecnica e amministrativa afferente l'Opera, rilasciata da autorità e organi pubblici; l'APPALTATORE dovrà prestare a tale Organo tutta l'assistenza e collaborazione richiesta da quest'ultimo, fornendo le informazioni richieste, nonché mettendo a disposizione il personale e i mezzi d'opera necessari ad eseguire, anche in corso

d'opera, le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, e quant'altro necessario all'effettuazione del collaudo.

3. L'Organo di collaudo potrà prescrivere all'APPALTATORE particolari prove, a carico dello stesso, funzionali al collaudo dell'Opera.
4. Le spese di funzionamento della Commissione e degli eventuali consulenti sono a carico della COMMITTENTE.

ARTICOLO 18-BIS

COLLAUDO STATICO - ASSUNZIONE ONERI ECONOMICI

1. Tutte le opere in cemento armato, normale o precompresso, ed in acciaio saranno sottoposte alle prove di carico disposte dalle norme vigenti ed al collaudo statico, con l'osservanza delle modalità fissate dalla COMMITTENTE, a cura e spese dell'APPALTATORE.
2. Inoltre tutte le prove di laboratorio, analisi, accertamenti, collaudi previsti nei capitolati tecnici e/o nelle normative di riferimento sono a cura e spese dell'APPALTATORE in quanto remunerati dal corrispettivo d'appalto, fatta salva la possibilità del Direttore dei lavori di poter scegliere il soggetto a cui affidare i suddetti servizi da scegliere tra almeno n. 3 operatori proposti dall'APPALTATORE.
3. In particolare la COMMITTENTE nomina il collaudatore statico, provvedendo altresì al pagamento diretto a quest'ultimo del relativo corrispettivo, la cui misura sarà determinata applicando il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, rispetto alle stime delle sole opere strutturali, come da progetto posto in gara, quindi al lordo del ribasso d'asta ed al netto degli oneri della sicurezza; l'importo delle somme di volta in volta liquidate al COLLAUDATORE STATICO a titolo di corrispettivo sarà detratto dai corrispondenti Certificati di Pagamento che saranno emessi a favore dell'APPALTATORE.

ARTICOLO 18-TER

COMMISSIONE DI VERIFICA TECNICA (CVT)

1. La Commissione di Verifica Tecnica (di seguito anche CVT) è costituita da personale della COMMITTENTE e, qualora quest'ultima lo richieda, da personale qualificato della Direzione lavori e dell'APPALTATORE, nominata per l'occasione dal Responsabile della Divisione Infrastruttura di Ferrotramviaria.
2. La CVT è deputata al controllo a campione del corretto funzionamento di tutte le opere oggetto del presente Contratto e dei relativi elaborati progettuali e di quelli "as built" ed allo svolgimento delle operazioni meglio disciplinate dal successivo art. 61.

ARTICOLO 19

DIRETTORE TECNICO – DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'Appaltatore ha nominato quale Direttore tecnico nato a il, giusta procura speciale delcon sottoscrizione autenticata per Notaio, rep. n., con la quale gli sono stati conferiti i necessari poteri, in quanto in possesso di un'esperienza non inferiore a 10 anni nel ruolo di Direttore tecnico nell'ambito di appalti di esecuzione di lavori ferroviari in costanza di esercizio.
2. L'APPALTATORE potrà nominare un nuovo Direttore tecnico in sostituzione di quello cui al precedente comma 1, purché possieda inderogabilmente un'esperienza non inferiore a 10 anni nel ruolo di Direttore tecnico nell'ambito di appalti di esecuzione di lavori ferroviari in costanza di esercizio e solo previo gradimento della COMMITTENTE: in tal caso l'APPALTATORE dovrà comunicare detta nomina alla Direzione lavori trasmettendo copia autentica della relativa procura speciale.
3. Il suddetto Direttore Tecnico assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa della conduzione del presente appalto, ivi compresa la sottoscrizione degli atti contabili inerenti al contratto nonché a rilasciare quietanza.
4. L'APPALTATORE - anche tramite il proprio Direttore tecnico ove questi ne abbia specifico mandato - può nominare uno o più Direttori di cantiere, per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del direttore tecnico in uno o più cantieri determinati: in

tal caso l'APPALTATORE dovrà farne comunicazione per iscritto alla Direzione lavori prima della consegna lavori.

5. La COMMITTENTE può rifiutare, a proprio insindacabile giudizio, il Direttore tecnico e/o il/i Direttore/i di cantiere e, in generale, tutti i soggetti incaricati dall'APPALTATORE di gestire per conto i rapporti relativi al contratto d'appalto ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all'APPALTATORE alcun compenso a titolo di indennizzo: in caso di non gradimento della COMMITTENTE, l'APPALTATORE dovrà nominare il nuovo Direttore tecnico e/o il/i Direttore/i di cantiere sempre previo gradimento della COMMITTENTE.

ARTICOLO 19-BIS

COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

1. Il Coordinatore della sicurezza per la fase della progettazione e per la fase della esecuzione dei lavori nominato dalla COMMITTENTE è l'Ing. Mario Iannone.

SEZIONE III

ONERI ED OBBLIGHI DELLE PARTI

ARTICOLO 20

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono ad esclusivo carico dell'APPALTATORE e da ritenersi compresi nel corrispettivo d'appalto, assumendo l'APPALTATORE con la sottoscrizione del presente atto ogni conseguente alea, tutti gli oneri, obblighi e spese di seguito indicativamente riportati ad integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella restante documentazione contrattuale, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell'oggetto del presente Contratto:
 - a) la progettazione costruttiva dell'intervento, redatta sulla base del progetto esecutivo, delle specifiche tecniche e delle prescrizioni fornite dagli enti competenti per la sua approvazione;

- b) l'ottenimento di tutte le licenze, permessi ed altre autorizzazioni necessarie per le eventuali importazioni di materiali, per le installazioni permanenti o provvisorie e degli eventuali permessi di ingresso e permanenza in Italia del personale straniero incaricato dall'APPALTATORE;
- c) la predisposizione della documentazione tecnica e l'assistenza alla COMMITTENTE per l'ottenimento delle autorizzazioni, nulla osta e pareri occorrenti per l'esecuzione dei lavori;
- d) la predisposizione del cronoprogramma che tenga conto dell'offerta di gara;
- e) l'assunzione di tutti gli oneri di formazione, esercizio e smobilitazione dei cantieri; in particolare l'adempimento di tutte le prescrizioni che verranno imposte dagli enti proprietari e/o gestori delle aree interessate dalle opere e/o dai lavori al fine di preservare la funzionalità e la sicurezza delle medesime aree;
- f) l'esecuzione di tutti gli scavi, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, le opere di fondazione, gli aggettamenti, allontanamenti e/o deviazioni di acque di qualunque provenienza ed eventuali opere di consolidamento dei terreni, compresi le modifiche, spostamenti e ripristini dei servizi presenti nel sottosuolo;
- g) la fornitura e posa in opera della rete elettrica di trazione, di tutti gli impianti, di qualsiasi natura, e di tutti i macchinari, apparecchiature ed attrezzature necessari al funzionamento dell'Opera;
- h) l'esecuzione dei calcoli statici e dei disegni esecutivi di tutte le strutture in c.a., c.a.p. e in acciaio secondo le norme del D.Lgs. 380/2001 s.m.i. e dei relativi decreti di attuazione, previa approvazione degli elaborati da parte della Direzione Lavori;
- i) l'esecuzione delle opere civili in c.a. e comunque delle strutture in genere;

- j) l'assunzione di ogni onere con riferimento ai danni diretti e indiretti conseguenti a danneggiamento di impianti interrati nel corso degli scavi o delle opere in sotterraneo, provvedendo anche al risarcimento completo se dovuto;
 - k) l'assistenza tecnica dovuta alla COMMITTENTE per tutto quanto eventualmente fosse necessario a svolgere quanto ad essa compete;
 - l) l'esecuzione di tutti gli studi, sondaggi ed indagini volti allo sviluppo, alla specificazione e alla verifica di quelli già effettuati in sede di progettazione esecutiva, nonché tutti gli ulteriori studi, sondaggi ed indagini che l'APPALTATORE medesimo riterrà necessario e/o opportuno acquisire al fine di definire compiutamente la natura e le modalità delle opere da eseguire;
 - m) l'illuminazione dei cantieri anche nei periodi di sospensione o inattività dei lavori, quando sia richiesto dalla Direzione Lavori;
 - n) tutto quanto eventualmente previsto in modo specifico dalle altre disposizioni del presente Contratto e dei relativi allegati.
2. Nell'esecuzione dell'appalto, l'APPALTATORE, sotto la sua esclusiva responsabilità, sarà tenuto ad osservare e a fare osservare ai propri ausiliari (con speciale riguardo a professionisti, subappaltatori e fornitori) tutte le disposizioni normative applicabili in materia che abbiano carattere cogente, anche se emanate nel corso del rapporto.

ARTICOLO 20-BIS

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE A FRONTE DI

PRESCRIZIONI DI ENTI TERZI

1. L'APPALTATORE ha l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dagli Enti deputati ad esprimere autorizzazioni, pareri e nulla osta in relazione all'Opera oggetto di appalto.
2. In particolare l'APPALTATORE ha l'obbligo di ottemperare in corso di esecuzione dei lavori alle prescrizioni degli atti di assenso degli Enti competenti indicati al precedente art. 4, comma 1.

3. L'APPALTATORE a proprie cure e spese si obbliga ad ottemperare ad ogni prescrizione che potrà essere impartita dagli Enti competenti in sede di approvazione del progetto esecutivo.

ARTICOLO 21

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI TUTELA

AMBIENTALE

1. L'APPALTATORE, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa posta a tutela dell'ambiente, dovrà adempiere a tutte le prescrizioni impartite dalle Amministrazioni competenti nonché a tutte quelle ulteriori che in corso d'opera saranno disposte da parte degli Enti preposti alla salvaguardia ambientale.
2. Al fine di dare le evidenze oggettive alla Direzione Lavori e agli Enti di tutela ambientale del rispetto della normativa ambientale e delle eventuali prescrizioni emesse dagli Enti di tutela ambientale medesimi, l'APPALTATORE si obbliga ad attuare, ed a mantenere attivo per tutta la durata dei lavori, un Sistema di gestione ambientale delle attività di cantiere esteso a tutti i siti in cui si svolgono attività produttive, di realizzazione, di approvvigionamento e di smaltimento, implementato secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001 (o Regolamento CE 761/2001).
3. I documenti del Sistema di gestione ambientale dovranno essere elaborati secondo le indicazioni e le modalità che verranno impartite dalla Direzione Lavori e/o dagli Enti di tutela ambientale.
4. Ai sensi del D.M. 11/10/2017, paragrafo 2.5.4, il personale impiegato dall'APPALTATORE nel cantiere deve essere formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere con particolare riguardo a:
 - sistema di gestione ambientale;
 - gestione delle polveri;
 - gestione delle acque e scarichi;
 - gestione dei rifiuti.

5. L'APPALTATORE deve presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale relativamente ai compiti di gestione ambientale di cui al precedente comma, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, ecc.
6. L'APPALTATORE deve utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO₂, e/o alla riduzione dei rifiuti prodotti, quali quelli biodegradabili o rigenerati, qualora le prescrizioni del costruttore non ne escludano specificatamente l'utilizzo, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 2.7.5 del D.M. 11/10/2017.
7. È facoltà della COMMITTENTE svolgere attività ispettiva secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 mediante un organismo di valutazione della conformità al fine di accertare, durante l'esecuzione dell'Opera, il rispetto delle specifiche tecniche di edificio, dei componenti edilizi e di cantiere definite nel progetto. L'onere economico dell'attività ispettiva è a carico dell'APPALTATORE, ai sensi del paragrafo 2.7.4 del D.M. 11/10/2017.
8. In caso di inottemperanza a quanto previsto dal presente articolo, sarà applicata una penale pari a € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni giorno in riferimento al quale sia stata rilevata l'inottemperanza suddetta dalla Direzione lavori ovvero dall'organismo di valutazione di cui al precedente comma, e sino a quando l'APPALTATORE non avrà ottemperato.
9. L'APPALTATORE dovrà ottemperare, durante la realizzazione dei lavori, a tutte le prescrizioni formulate dagli atti di assenso degli Enti competenti indicati al precedente art. 4, comma 1.

ARTICOLO 22

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'APPALTATORE si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano

messi a sua disposizione dalla COMMITTENTE o di cui l'APPALTATORE venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di segretezza è vincolante per l'APPALTATORE per tutta la durata dell'esecuzione del Contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'APPALTATORE è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
3. L'APPALTATORE è responsabile nei confronti della COMMITTENTE per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'APPALTATORE è tenuto a risarcire alla COMMITTENTE tutti i danni che a quest'ultima dovessero derivare.
5. È fatto divieto all'APPALTATORE di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano alla COMMITTENTE senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi della COMMITTENTE, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei lavori assunti.

ARTICOLO 23

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI – CLAUSOLA RISOLUTIVA

1. L'APPALTATORE è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire nel corso dei lavori, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.
2. L'APPALTATORE per l'intera durata dell'appalto ha l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati dalle

organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'APPALTATORE in maniera prevalente, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 2, Legge Regione Puglia 26/10/2006 n. 28 e 30, comma 4, D.Lgs. 50/2016 s.m.i. nonché del capitolo 2.7.2, 1° capoverso, del D.M. 11/10/2017.

3. L'APPALTATORE è tenuto a dimostrare di aver adempiuto a quanto sopra mediante la produzione alla Direzione Lavori della documentazione descritta al comma 9 dell'art. 105 del Codice (denunce e versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici) prima dell'inizio dei lavori; la COMMITTENTE acquisirà di ufficio i DURC ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori e dello stato finale dei lavori.
4. La COMMITTENTE, in caso di inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nel contratto tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente l'inadempienza e ne disporrà direttamente il versamento agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, come stabilito dall'art. 30, comma 5, del Codice.
5. È prevista inoltre, l'applicazione di una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni, che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del Codice.
6. L'APPALTATORE dichiara sotto la propria responsabilità che procederà regolarmente al versamento delle ritenute d'acconto sui redditi da lavoro dipendente nonché dell'I.V.A. scaturente dal presente atto. Nel caso in cui le predette imposte non vengano versate, la Ferrotramviaria rimarrà indenne da eventuali maggiori imposte, sanzioni ed interessi, accertati dall'Amministrazione finanziaria.

7. Fatto salvo quanto innanzi prescritto, è obbligo dell'APPALTATORE di produrre alla COMMITTENTE la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi retributivi, contributivi e fiscali da parte dell'APPALTATORE medesimo. La periodicità delle trasmissioni di tale documentazione e la tipologia di atti richiesti saranno stabiliti dal Responsabile dell'esecuzione del contratto con apposite comunicazioni.
8. Gravi violazioni degli obblighi retributivi, contributivi e fiscali a carico dell'APPALTATORE ovvero l'omessa o incompleta trasmissione della documentazione richiesta dalla Committente ai sensi del precedente comma saranno suscettibili di essere valutati alla stregua di grave inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice.

ARTICOLO 24

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA COMMITTENTE

1. Sono a carico della COMMITTENTE:
 - la nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i., della Direzione Lavori e l'assunzione dei relativi oneri;
 - il pagamento del corrispettivo pattuito;
 - la messa a disposizione delle aree sulle quali eseguire i lavori oggetto del presente Contratto, con la precisazione che gli oneri per l'occupazione temporanea dei cantieri saranno a carico dell'APPALTATORE, restando a carico della COMMITTENTE soltanto gli oneri relativi all'occupazione temporanea e/o definitiva delle aree oggetto di esproprio.
2. L'assolvimento degli obblighi della COMMITTENTE non può essere invocato dall'APPALTATORE come causa di interferenza sulle modalità di esecuzione dell'appalto, nonché sul modo di utilizzazione di tutti i mezzi d'opera, macchinari e materiali necessari per l'espletamento delle prestazioni dedotte in Contratto.

ARTICOLO 25

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. L'APPALTATORE è responsabile dei danni, diretti ed indiretti, che la propria organizzazione (compresi i propri fornitori e subappaltatori) dovesse arrecare alla COMMITTENTE, a terzi e agli impianti o strutture circostanti di qualsiasi proprietà o alla loro continuità di servizio.
2. L'APPALTATORE è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, dagli usi, dalle norme della prudenza e dalle prescrizioni della miglior tecnica, per evitare danni a persone o cose.
3. La COMMITTENTE è sollevata da ogni responsabilità riguardo a quanto sopra e, comunque, è sollevata da ogni conseguenza relativa.
4. La COMMITTENTE è, a tal fine, manlevata da qualsiasi diritto, pretesa o richiesta di terzi.

SEZIONE IV

LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

ARTICOLO 26

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE – CLAUSOLA RISOLUTIVA

p.m.

ARTICOLO 27

VERIFICHE DELLA COMMITTENTE

p.m.

ARTICOLO 28

TERMINI DI CONSEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEGLI ELABORATI AS

BUILT

p.m.

ARTICOLO 29

CONTABILITÀ DELL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

p.m.

ARTICOLO 29-BIS

PENALI - CLAUSOLA RISOLUTIVA

p.m.

ARTICOLO 30

**SOSPENSIONI E PROROGHE DELL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE - CLAUSOLA
RISOLUTIVA**

p.m.

ARTICOLO 31

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - CLAUSOLA RISOLUTIVA

p.m.

ARTICOLO 32

VARIAZIONI AL PROGETTO APPALTATO

p.m.

ARTICOLO 33

**SUBAPPALTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE - CLAUSOLA
RISOLUTIVA ESPRESSA**

p.m.

ARTICOLO 34

PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

1. Tutti i documenti, i progetti e gli elaborati posti a base di appalto, nonché tutta la ulteriore documentazione che verrà posta a disposizione dell'APPALTATORE per la redazione dell'implementazione delle migliorie proposte in gara, di cui al precedente art. 5-bis, rimangono di esclusiva proprietà della COMMITTENTE.
2. Inoltre, tutti i progetti, le indagini, i sondaggi, i rilievi, gli elaborati, i documenti che verranno prodotti dall'APPALTATORE in adempimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento, al momento della consegna alla COMMITTENTE, passeranno in

piena proprietà della medesima, la quale sarà, pertanto, esclusiva titolare di ogni e qualsivoglia diritto di utilizzazione, sfruttamento, distruzione del materiale in parola.

3. L'APPALTATORE, pertanto, rinuncia fin d'ora ad ogni e qualsivoglia pretesa, diritto e/o aspettativa in ordine alla proprietà dei suddetti elaborati, nonché in ordine a tutti i diritti e le pretese a qualsivoglia titolo connessi.

SEZIONE V

IL SISTEMA DELLE GARANZIE

ARTICOLO 35

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

35.1 Garanzia definitiva

1. L'APPALTATORE, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 22 del disciplinare di gara, ha prestato la garanzia definitiva nella misura del % (..... per cento) dell'importo contrattuale, pari, quindi, a € (Euro), mediante *polizza fideiussoria/fideiussione bancaria* n. rilasciata dalla S.p.A.- Agenzia, datata, ai sensi dell'art. 103 del Codice e del D.M. 31/2018.
2. La *polizza/fideiussione* di cui al precedente 1° comma è stata prestata dall'APPALTATORE a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni oggetto del presente Contratto e del risarcimento dei danni derivanti derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'APPALTATORE rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'APPALTATORE medesimo, ai sensi dell'art. 103, comma 1°, 3° periodo, del Codice.
3. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del Codice:
 - a) la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito;
 - b) l'ammontare residuo della medesima garanzia, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori così come risultante dal relativo certificato;

- c) lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'appaltatore degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione;
 - d) il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa nei cui confronti la garanzia è prestata.
4. La suddetta garanzia definitiva sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio di cui al successivo art. 62, ai sensi dell'art. 103, comma 1°, 4° periodo, del Codice.

35.2 Polizza CAR

1. L'APPALTATORE è obbligato a stipulare, trasmettendone copia almeno 15 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa C.A.R. (tutti i rischi), che tenga indenne la COMMITTENTE da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice.
2. L'APPALTATORE è tenuto a trasmettere alla COMMITTENTE il testo della suddetta polizza CAR almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, al fine di consentire la formale accettazione della garanzia.
3. I massimali della polizza di cui al precedente comma sono i seguenti:
 - a) per danni alle opere il massimale è pari all'importo contrattuale al lordo del ribasso offerto;
 - b) il massimale per danni alle opere preesistenti è pari a € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00), ai sensi dell'art. 103, comma 7, 1° periodo, del Codice;

- c) il massimale per demolizione, sgombero e trasporto i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile è pari a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00);
 - d) il massimale per la sezione RCT è pari a € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) per sinistro per anno, ai sensi dell'art. 103, comma 7, 3° periodo, del Codice.
4. Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant'altro previsto nella presente convenzione, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:
- a) il reintegro dei massimali utilizzati, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto;
 - b) l'obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare alla COMMITTENTE ogni elemento che possa inficiare la validità e l'efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica del ritardato od omesso pagamento, onde consentire alla COMMITTENTE di subentrare all'APPALTATORE nel pagamento del premio, salvo diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo anche mediante escussione della garanzia definitiva;
 - c) una specifica clausola di responsabilità "incrociata" nella garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, con la quale anche la Ferrotramviaria Engineering S.p.A., società controllata dalla COMMITTENTE medesima ed altre società sempre controllate e/o collegate alla COMMITTENTE, siano considerate terze (anche rispetto alla COMMITTENTE) ai fini della polizza stessa;
 - d) la rinuncia alla surroga, con la quale la Compagnia Assicuratrice rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti della COMMITTENTE e della sopra citata Ferrotramviaria Engineering S.p.A.;

- e) l'obbligo per la Compagnia Assicuratrice di risarcire alla COMMITTENTE i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;
 - f) l'obbligo della Compagnia Assicuratrice a prorogare la copertura assicurativa in caso di ritardo nell'emissione dei certificati di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo adeguamento del premio in base alle correnti condizioni di mercato;
 - g) l'obbligo della Compagnia ad estendere gli effetti della copertura assicurativa a tutto il periodo di manutenzione di cui al successivo art. 50;
 - h) la competenza territoriale esclusiva, per le controversie in cui è parte la COMMITTENTE, del Foro di Bari.
5. In caso di mancata prestazione della polizza di cui al presente art. 35.2 si avvarrà della facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ.
6. In relazione a detta polizza l'APPALTATORE sarà tenuto a dare alla COMMITTENTE "Ferrovie" dimostrazione dell'avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e documenti:
- a) copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto, relative alle lavorazioni indicate dall'Appaltatore all'atto dell'offerta ex art. 105 del del Codice;
 - b) notizie circa interruzioni e sospensioni dei lavori superiori a 15 giorni;
 - c) testimoniali di stato, redatti prima dell'esecuzione dei lavori.

35.3 Garanzia per rata di saldo

1. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinata inderogabilmente alla presentazione da parte dell'APPALTATORE di apposita fideiussione costituita per pari importo, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice e del D.M. 31/2018.

SEZIONE VI

ESECUZIONE DEI LAVORI

ARTICOLO 36

OCCUPAZIONI

1. La COMMITTENTE consegnerà all'APPALTATORE le aree strettamente necessarie per la esecuzione dei lavori.
2. L'APPALTATORE dovrà prestare la massima attenzione nella esecuzione dei lavori al fine di non recare perturbazioni all'esercizio ferroviario.
3. Al fine di quanto innanzi convenuto l'APPALTATORE dovrà attenersi a tutte le disposizioni e misure che la Divisione Infrastruttura della Ferrotramviaria riterrà di adottare.

ARTICOLO 37

PROGRAMMA LAVORI E CONSEGNA LAVORI – CLAUSOLA RISOLUTIVA

ESPRESSA

1. L'APPALTATORE, entro 15 giorni dalla data di stipula del presente dovrà presentare alla COMMITTENTE un completo e dettagliato programma di esecuzione di tutti i lavori.
2. Il programma dovrà evidenziare le fasi riportate nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo posto a base di gara che in nessun caso potranno essere mutate dall'APPALTATORE.
3. La COMMITTENTE, entro 30 giorni dalla sua presentazione, dovrà approvare o respingere il menzionato programma. In tale ultima ipotesi l'APPALTATORE è tenuto, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del rigetto da parte della COMMITTENTE, a ripresentare il programma con le modifiche e/o aggiornamenti richiesti. La mancata presentazione del programma nei relativi termini, ovvero la mancata revisione dello stesso, legittimerà la COMMITTENTE a sospendere i pagamenti.
4. Qualora l'APPALTATORE ritardi la presentazione del programma oltre i succitati 15 giorni decorrenti dalla data di stipula del Contratto ovvero oltre i succitati 15 giorni fissati per la ripresentazione del programma modificato e/o aggiornato, la

COMMITTENTE provvederà ad applicare una penale pari allo 0,1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo per un massimo di 30 giorni. Decorso anche tale ultimo termine la COMMITTENTE potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ. ed escutere la cauzione definitiva di cui al precedente art. 35.1.

5. La COMMITTENTE procederà alla consegna dei lavori entro 30 giorni decorrenti dalla data della consegna del programma esecutivo di cui al precedente 1° comma. La COMMITTENTE si riserva la facoltà di consegnare i lavori anche nelle more della presentazione del programma di cui sopra fermi restando comunque gli obblighi suddetti da parte dell'Appaltatore in ordine alla presentazione del programma medesimo.
6. È facoltà della COMMITTENTE avvalersi della consegna parziale delle aree interessate dai lavori: in tale evenienza il termine di ultimazione dei lavori decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

ARTICOLO 37 - BIS

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L'APPALTATORE dovrà tenere sempre a disposizione, in cantiere, il progetto esecutivo col timbro di approvazione della COMMITTENTE nell'ultima versione e non potranno essere eseguite opere difformi da tale progetto.
2. L'approvazione da parte della COMMITTENTE di qualsiasi elaborato redatto dall'APPALTATORE non esime quest'ultimo dalle proprie responsabilità in ordine alla realizzazione di opere e impianti nel rispetto del "Progetto Esecutivo" approvato, ed in ordine alla rispondenza delle stesse alle condizioni di efficienza, sicurezza e conformità alle normative vigenti. Resta inteso che l'APPALTATORE, su segnalazione della COMMITTENTE, è tenuto ad effettuare, sebbene non previsti nei progetti, i necessari interventi per adeguare le opere e gli impianti alle condizioni di efficienza e sicurezza in qualsiasi momento fino al collaudo di cui agli artt. 61 e 62, nel caso siano riscontrate

difformità delle opere, rispetto a quanto prescritto dagli elaborati muniti del timbro di approvazione, dagli ordini di servizio o dai capitolati.

ARTICOLO 38

TERMINE UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. PENALI.

1. Tutti i lavori di cui al presente Contratto dovranno essere ultimati entro e non oltre il termine di (.....)³ giorni naturali e consecutivi, così come offerto in sede di gara dal medesimo APPALTATORE decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna ovvero, qualora ricorra l'ipotesi di cui al precedente art. 36 ultimo comma, dall'ultimo verbale di consegna parziale.
2. L'APPALTATORE riconosce la congruità del termine di cui al precedente comma, atteso che nella sua determinazione il medesimo APPALTATORE ha tenuto conto della normale incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, degli interventi da effettuare da parte degli enti gestori dei sottoservizi interferenti, oltre agli altri oneri a carico dell'APPALTATORE compresi nel presente Contratto.
3. In caso di ritardo rispetto al termine di ultimazione di cui al precedente comma 1° si procederà all'applicazione di una penale di € (Euro/00), pari allo 0,1% dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 5, per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione lavori.
4. Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori, le penali verranno applicate in sede di conto finale dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo.
5. Resta inteso che l'ammontare complessivo delle penali per ritardata ultimazione dei lavori, non potrà superare il 10% del corrispettivo complessivo dei lavori di cui al precedente articolo 6, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 65, comma 1, lett. b).

³ Sarà riportato il termine offerto dall'Appaltatore rispetto a quello posto a base di gara di 450 giorni naturali e consecutivi.

6. Se, a giudizio della COMMITTENTE, si verificasse o fosse prevedibile un ritardo rispetto al programma, l'APPALTATORE sarà tenuto ad adottare le opportune misure per accelerare il ritmo dei lavori, anche provvedendo ad incrementare il personale e/o ricorrendo a lavoro notturno o festivo, senza che questo rappresenti alcun onere addizionale o motivo per reclamo per l'APPALTATORE e fermo restando il pagamento delle penali per eventuali ritardi.
7. In qualsiasi modo si proceda ad una accelerazione dei lavori, le misure adottate dall'APPALTATORE dovranno rispettare completamente la sicurezza dei cantieri e la qualità dei risultati attesi.
8. In nessun caso tali accelerazioni dei lavori potranno giustificare un qualsiasi degrado delle prestazioni e della qualità della realizzanda Opera.

ARTICOLO 39

SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. La sospensione dei lavori potrà essere disposta nei casi e nei limiti di cui all'art. 107 del Codice, alla cui disciplina si rinvia integralmente.
2. In caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 107 del Codice, all'APPALTATORE sarà dovuto un risarcimento il cui ammontare sarà quantificato secondo i criteri elencati dall'art. 10, comma 2, D.M. 49/2018.

ARTICOLO 40

PRECAUZIONI E SOGGEZIONI DIPENDENTI DALL'ESERCIZIO FERROVIARIO - PENALITÀ

1. L'APPALTATORE deve porre ogni cura ed attenzione ed adempiere a tutte le prescrizioni impartite dalla COMMITTENTE al fine di evitare che, per fatto suo o dei suoi dipendenti, vengano compromesse la sicurezza e la regolarità della circolazione dei treni, prestandosi all'occorrenza, con l'opera dei propri agenti, a tutte le attività

necessarie per non pregiudicare la regolarità e per garantire la sicurezza dell'esercizio della ferrovia su tutto il tratto su cui si estenderà l'azione dei lavori appaltati.

2. L'APPALTATORE nell'esecuzione di lavorazioni che interferiscono con l'esercizio ferroviario dovrà rispettare scrupolosamente e inderogabilmente le restrizioni di tempo e di luogo che gli saranno imposte dalla Divisione Infrastruttura della COMMITTENTE (quali, esemplificativamente, lavorazioni di notte, ovvero in fasce orarie non interferenti con l'esercizio ferroviario, ecc.).
3. L'APPALTATORE deve curare che i depositi dei materiali ed attrezzi lungo la linea ferroviaria vengano tenuti a distanza non minore di un metro e mezzo dalla più vicina rotaia.
4. Tale distanza deve essere convenientemente aumentata secondo i casi e le eventuali prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori, quando l'altezza dei depositi sopra le rotaie sia maggiore di cinquanta centimetri.
5. Per l'inosservanza delle precauzioni o delle prescrizioni di cui ai precedenti commi, accertata dalla Direzione Lavori e notificata all'APPALTATORE mediante comunicazione scritta, l'APPALTATORE deve, ogni volta, pagare risarcimenti e penali valutati come segue:
 - a) se dall'inosservanza sia derivato pregiudizio alla regolarità dell'esercizio ferroviario, senza, però alcun pericolo per la sicurezza dell'esercizio stesso, è applicata una penale di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) più € 150,00 (Euro centocinquanta/00) per ogni minuto di durata dell'interruzione accidentale o di protrazione dell'interruzione rispetto a quella concessa fino all'importo massimo di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00);
 - b) se dall'inosservanza sarebbe potuto derivare pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio medesimo, è applicata una penale di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);

- c) se dall'inosservanza sia derivato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, è applicata una penale di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) oltre al risarcimento dei danni sofferti e delle responsabilità verso terzi sopportate dalla COMMITTENTE in conseguenza dell'evento.
6. Le somme dovute per i titoli di cui ai punti a) e b), come pure quelle per i titoli a) e c) sono cumulabili fra loro.

ARTICOLO 41

PRESCRIZIONI PER LAVORI DA ESEGUIRE IN PRESENZA DELL'ESERCIZIO

FERROVIARIO. CANTIERI.

41.1 Prescrizioni generali

1. Per l'esecuzione delle opere per le quali è necessaria la costituzione di cantieri di lavoro che interferiscono con la circolazione dei treni, in quanto comportano occupazioni temporanee, con uomini od attrezzi, del binario o delle sue adiacenze a distanza minore di m 1,50 dalla più vicina rotaia o che, comunque, richiedano al transito di ciascun treno l'attuazione di provvedimenti cautelativi affinché nulla si opponga al transito del treno stesso e sia contemporaneamente garantita l'incolumità degli operai, dovrà essere messa in atto apposita protezione dei cantieri stessi, con i criteri e le modalità stabilite nella "Istruzione per i servizi di vigilanza e di protezione dei cantieri", fornita dalla COMMITTENTE.
2. Le mansioni esecutive di tale protezione devono essere assolte dal personale dipendente dall'APPALTATORE, in possesso dei prescritti requisiti fisici e dell'apposita abilitazione rilasciata dalla Divisione dell'Infrastruttura della Ferrotramviaria, a seguito di apposito corso organizzato da quest'ultima, a spese dell'APPALTATORE.
3. Il numero complessivo di detti dipendenti che sarà ritenuto necessario per il servizio di protezione durante l'espletamento delle varie fasi dei lavori, sarà approvato dalla Divisione dell'Infrastruttura della Ferrotramviaria, ferma restando la piena responsabilità dell'APPALTATORE in ordine alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti circa la protezione stessa.

4. I relativi nominativi, debitamente accettati dalla Divisione dell'Infrastruttura della Ferrotramviaria, saranno resi noti con comunicazione scritta, e soltanto tra questi l'APPALTATORE, di volta in volta, dovrà scegliere il personale necessario, numericamente stabilito, per le esigenze, anche straordinarie, della protezione.
5. Un tecnico della Divisione dell'Infrastruttura della Ferrotramviaria svolgerà le funzioni di coordinamento del personale dipendente dall'Appaltatore addetto alla vigilanza ai sensi dei commi precedenti. L'Appaltatore rimborserà alla Divisione dell'Infrastruttura della Ferrotramviaria il costo di detto coordinatore, determinato in ragione di € 30,00 per ogni ora di intervento di quest'ultimo, così come risulterà dalle relative annotazioni sul giornale dei lavori effettuate dal Direttore dei lavori o dai suoi ausiliari e controfirmate dal Responsabile di cantiere dell'Appaltatore.

41.2 Equipaggiamento per il personale addetto alla protezione

1. L'APPALTATORE è tenuto a dotare, a sua cura e spese, il proprio personale addetto alla protezione dei cantieri di apposito indumento protettivo segnaletico visibile a distanza, del tipo in uso nella Ferrovia, nonché di mezzi di segnalazione acustica, di potenza sonora adeguata e tale da poter essere percepiti anche in condizioni atmosferiche sfavorevoli, la cui intensità sia tale da sovrastare i rumori del cantiere.
2. Detti mezzi di segnalazione dovranno essere previamente accettati dalla Divisione dell'Infrastruttura della Ferrotramviaria.

41.3 Presenza di condutture elettriche

1. Nell'esecuzione dei lavori, l'APPALTATORE è inoltre obbligato a rispettare scrupolosamente tutte le istruzioni e norme di sicurezza per l'esercizio delle linee elettriche, emanate dalla Divisione dell'Infrastruttura della Ferrotramviaria, delle quali l'APPALTATORE dichiara di aver preso esatta e perfetta conoscenza.
2. In particolare, qualora si debba operare con personale o attrezzature in prossimità di condutture elettriche o, comunque, di installazioni elettriche sotto tensione, si dovrà procedere preliminarmente alla disalimentazione per la tolta tensione della conduttura

di contatto sui binari e si dovrà operare secondo le modalità stabilite dalla citata “Istruzione sui servizi di vigilanza e di protezione dei cantieri”.

3. Qualora per l’esecuzione di particolari interventi sia necessario procedere preventivamente alla toltà tensione di condutture elettriche di contatto degli impianti di trazione ferroviaria o di linee elettriche in genere, la durata delle interruzioni saranno stabilite dalla Divisione dell’Infrastruttura della Ferrotramviaria in rapporto alle esigenze di esecuzione dei lavori e dell’esercizio ferroviario.
4. Nessun maggiore compenso spetta all’APPALTATORE per i relativi connessi oneri.
5. Le prestazioni degli agenti ferroviari preposti alla toltà tensione ed allo scambio dei moduli relativi sono a carico della Divisione dell’Infrastruttura della Ferrotramviaria.

41.4 Percorsi lungo linea ferroviaria

1. L’APPALTATORE dovrà rendere edotto il proprio personale, nei modi ritenuti più opportuni, del tassativo divieto, nel recarsi ai posti di lavoro e nel successivo rientro, di percorrere la sede ferroviaria.
2. Quando, al di fuori della sede stessa, non esistano, in prossimità, strade o viottoli, l’APPALTATORE curerà a proprie spese la predisposizione di percorsi alternativi per raggiungere il posto di lavoro o le immediate vicinanze.
3. Ove le condizioni di cui sopra non sussistano o non siano attuabili e si renda, quindi, inevitabile percorrere tratti di sede ferroviaria, l’APPALTATORE medesimo dovrà portare a conoscenza dello stesso personale l’assoluto divieto di impegnare il binario e l’obbligo tassativo di mantenersi, comunque, ad una distanza non inferiore a m 1,50 dalla più vicina rotaia.
4. L’APPALTATORE è, in ogni caso, vincolato all’adozione di tutte quelle particolari cautele che di volta in volta si rendano necessarie al fine di garantire l’incolumità dei propri dipendenti e di evitare irregolarità all’esercizio ferroviario.

ARTICOLO 42

CONCESSIONE DI INTERRUZIONI

1. Qualora l'esecuzione dei lavori dovesse interessare il binario in esercizio o svolgersi a distanza inferiore a 1,5 m da esso, l'APPALTATORE dovrà eseguirli durante gli intervalli di sospensione notturna del servizio dalle ore 00.15 alle ore 4.30 e/o nelle eventuali giornate festive durante le quali fosse sospesa la circolazione ferroviaria, concesse ad insindacabile giudizio e valutazione della COMMITTENTE e compatibilmente con le esigenze dell'esercizio ferroviario medesimo.

ARTICOLO 43

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI CONNESSI CON L'ESERCIZIO FERROVIARIO

1. Quando, comunque in connessione con l'esecuzione dei lavori, si verifichi un danno derivante, dipendente o connesso con l'esercizio o con il traffico ferroviario, l'APPALTATORE assume ogni responsabilità qualora non dimostri di aver adottato ogni provvedimento prescritto dal presente contratto, dai capitolati, ovvero richiesto da normale diligenza in relazione alle circostanze, inteso ad impedire l'evento, o ad evitare il danno e non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da lui evitato.

ARTICOLO 44

CUSTODIA E PULIZIA DEI CANTIERI

1. L'APPALTATORE è responsabile della guardiania dei cantieri e dei manufatti fino alla consegna dell'Opera e pertanto nessuna responsabilità può essere imputata alla COMMITTENTE per furti, dispersioni o danneggiamenti di materiali ed attrezzi di proprietà dell'APPALTATORE o di parti dell'Opera già realizzate.
2. Per espletare tale guardiania l'APPALTATORE dovrà avvalersi di personale abilitato fornito da idoneo istituto di sorveglianza che effettui i presidi giorno e notte dei cantieri. Sarà cura dell'Appaltatore comunicare alla Direzione Lavori, e alla Divisione dell'Infrastruttura per la parte che interessi la linea ferroviaria in esercizio, le modalità con cui verranno espletate le suddette attività di sorveglianza.

3. Dovranno essere concordati con la Direzione Lavori opportuni passaggi per consentire l'accesso del personale di controllo.
4. L'APPALTATORE è responsabile della pulizia interna dei cantieri e delle immediate adiacenze; inoltre, manterrà libere le aree di cantiere e le zone di lavoro dall'accumulo di materiale di rifiuto, scarti, imballi, ecc. ed in condizioni igieniche adeguate, provvedendo a sue spese al trasporto e conferimento presso le discariche autorizzate. I materiali di risulta e gli scarichi liquidi dovranno essere smaltiti in conformità alle norme vigenti.

ARTICOLO 45

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE

1. L'APPALTATORE dovrà utilizzare personale, mezzi, attrezzature, di provata capacità ed adeguati, qualitativamente e quantitativamente, alle necessità connesse con la costruzione ed i montaggi, in relazione agli oneri ed obblighi ad esso derivanti dalle prescrizioni contrattuali.
2. La COMMITTENTE e la Direzione Lavori hanno diritto a richiedere ed ottenere l'allontanamento delle persone addette, precisandone i motivi di volta in volta del venire meno del rapporto di fiducia.
3. Nell'organizzazione del cantiere dovranno essere prese tutte le misure e le precauzioni necessarie al fine di evitare interferenze al normale svolgimento delle attività esterne e delle eventuali attività di competenza diretta della COMMITTENTE.
4. L'APPALTATORE sarà responsabile della disciplina del suo personale e del buon ordine dei cantieri.
5. L'APPALTATORE provvederà a rispettare anche le disposizioni emanate dalla Direzione Lavori e dalla COMMITTENTE ai fini della sicurezza e della continuità di esercizio di impianti, sistemi ed apparecchiature di terzi.
6. L'APPALTATORE rimane, comunque, il responsabile unico dell'operato e della disciplina del personale da lui dipendente e degli eventuali subappaltatori.

7. L'APPALTATORE potrà permettere visite di persone estranee ai lavori solo nel caso le stesse siano state preventivamente autorizzate dalla COMMITTENTE.

ARTICOLO 45-BIS

MEZZI A DISPOSIZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI

1. A far tempo dalla consegna lavori sino alla messa in servizio delle opere oggetto di appalto, l'APPALTATORE ha l'obbligo di mettere a disposizione della Direzione lavori una autovettura 5 posti senza limitazione di percorrenza e, presso le aree di cantiere, una baracca per ospitare non meno di 2 postazioni lavorative, per una superficie non inferiore a 10 mq, attrezzata con sedie e tavoli uso ufficio, nonché almeno 2 computer portatili, una stampante laser, fotocopiatore, NAS per l'archiviazione dati, telefono, wi-fi.
2. Tutti gli oneri e le spese relative all'autovettura di cui al precedente comma ed agli accessori, per tassa di circolazione, l'assicurazione a copertura della responsabilità civile nonché dei danni di carattere accidentale alle autovetture medesime, al conducente ed ai trasportati, assicurazione "KASKO" sono a totale carico dell'APPALTATORE, in quanto compresi e compensati nel corrispettivo di Appalto.

ARTICOLO 46

SMANTELLAMENTO DEI CANTIERI

1. All'avvenuto completamento delle opere l'APPALTATORE darà corso al progressivo smantellamento dei cantieri, secondo un programma concordato in precedenza con la Direzione Lavori, provvedendo al graduale allontanamento dei materiali e degli impianti di cantiere, nonché alla demolizione delle opere provvisorie che non siano, in ogni evenienza, più necessarie.
2. L'APPALTATORE dovrà lasciare i terreni e gli ambienti utilizzati sgombri, puliti, ben sistemati, tali da evitare danni alle cose ed alle persone e ripristinati nelle condizioni preesistenti all'inizio del lavoro.

ARTICOLO 47

RESIDUI DA LAVORAZIONE - RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti e dei residui da lavorazione si conforma alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate o emanande dalle competenti Autorità.
2. L'APPALTATORE, con oneri a suo esclusivo carico, dovrà recuperare o smaltire i rifiuti e/o i residui di lavorazione prodotti nell'osservanza delle specifiche norme o degli ordini impartiti dalla Direzione Lavori e con l'obbligo di fornire alla stessa la relativa documentazione attestante l'avvenuto recupero o smaltimento.
3. Il materiale tolto d'opera relativo a rotaie ed a pali e/o a cavi TE della linea Bari-Barletta restano di proprietà di Ferrotramviaria e dovrà essere consegnato presso i siti indicati da quest'ultima.
4. Sono a carico dell'APPALTATORE tutti gli adempimenti ed oneri previsti dalle Leggi vigenti in materia di autorizzazione degli scarichi industriali e di trasporto e smaltimento dei rifiuti.

ARTICOLO 48

INTERFERENZE

1. L'APPALTATORE è tenuto a coordinare le proprie attività e le modalità esecutive dei lavori con le attività di deviazione e sistemazione dei servizi interferenti con le opere oggetto del presente Contratto, quando le suddette attività di deviazione e sistemazione sono eseguite in tutto o in parte dagli Enti titolari dei servizi stessi: tra tali Enti è compresa la medesima COMMITTENTE.
2. L'inizio dei lavori e le modalità esecutive per la realizzazione delle deviazioni e/o sistemazioni anzidette dovranno essere concordate dall'APPALTATORE con i singoli Enti titolari dei servizi di cui al precedente 1° comma d'intesa con il Direttore dei Lavori, nel rispetto del progetto esecutivo approvato e del relativo cronoprogramma.
3. Eventuali deviazioni stradali provvisorie e relativi ripristini, comprensivi della relativa segnaletica orizzontale e verticale, che si rendessero necessari per garantire la

continuità delle strade interferite dai lavori in appalto, secondo le prescrizioni impartite dagli enti gestori saranno a carico dell'APPALTATORE.

4. Per le prestazioni da effettuarsi esclusivamente a cura di Enti terzi, proprietari e/o gestori di cui al precedente 1° comma, l'APPALTATORE dovrà rendere operative le prestazioni di che trattasi, previo accordo con gli Enti interessati e nel rispetto dei tempi previsti dal programma esecutivo, concordando con gli stessi la propria attività. L'APPALTATORE ha inoltre l'obbligo di provvedere, fino alla concorrenza del limite di Euro 50.000,00 al pagamento delle somme richieste da Enti gestori di pubblici servizi per spostamenti e/o deviazioni dei servizi, da eseguirsi a cura degli Enti stessi, nonché per allacci, provvisori o definitivi, di utenze (elettriche, idriche, fognarie, telefoniche, ecc.), per occupazione del suolo o per qualunque altra attività complementare e/o accessoria che faccia carico alla COMMITTENTE. Detto pagamento verrà rimborsato all'APPALTATORE in occasione del primo pagamento in acconto o a saldo successivo alla presentazione alla Direzione Lavori della fattura quietanzata emessa dall'Ente titolare del servizio. Su tali somme non si applicano le aliquote per spese generali ed utile, pertanto il rimborso comprenderà il solo importo corrisposto dall'APPALTATORE all'Ente titolare del servizio. Nel caso in cui l'importo da corrispondere per ciascun intervento agli Enti gestori dei pubblici servizi interferenti risultasse superiore a quello preventivato ed approvato con il progetto esecutivo, l'APPALTATORE dovrà richiedere alla Direzione Lavori la preventiva autorizzazione al pagamento. In caso di ritardi nel rimborso all'APPALTATORE delle suddette somme si applicheranno gli interessi nei modi e nei termini di cui all'art. 54 del presente Contratto.
5. Qualora gli spostamenti e/o deviazioni di pubblici servizi interferenti con i lavori non vengano eseguiti, in tutto o in parte, dagli Enti proprietari e/o gestori di cui al precedente 1° comma, ovvero dalla COMMITTENTE nei tempi compatibili con il rispetto dei termini utili di contratto, l'APPALTATORE dovrà provvedere direttamente

allo spostamento e/o alla deviazione dei pubblici servizi in questione (condotte, cunicoli drenanti, fognature, linee elettriche e telefoniche, ecc.) ed alle attività strumentali necessarie per il raggiungimento delle intese con gli enti proprietari e/o gestori dei servizi stessi. Detti spostamenti e/o deviazioni saranno compensati a misura sulla base dei prezzi desunti dai listini impiegati per la determinazione del corrispettivo del presente Contratto (ossia nell'ordine: **a)** listino Regione Puglia; **b)** ARIAP; **c)** DEI; **d)** in mancanza nuovi prezzi previo concordamento tra COMMITTENTE e APPALTATORE) ed in vigore al momento della esecuzione dei lavori di cui al presente articolo al netto del ribasso di gara. In caso di subaffidamento dei lavori di cui al presente articolo da parte dell'APPALTATORE ad imprese terze, si farà applicazione del successivo art. 51.

6. Tutte le soggezioni e cautele imposte all'impiego di mezzi d'opera nelle aree interessate dai servizi pubblici di cui trattasi, ivi comprese le opere provvisorie di protezione dei servizi stessi, sono a carico dell'APPALTATORE e sono comprese e compensate nei prezzi del presente Contratto.

ARTICOLO 49

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA

1. L'APPALTATORE è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente e/o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.
2. L'APPALTATORE, entro 15 giorni dalla stipula del presente Contratto e, comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, che costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente art. 20, comma 1°, lett. b), dovrà essere redatto ai

sensi dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

3. Il piano di sicurezza e di coordinamento nonché il piano operativo formano parte integrante del Contratto di appalto e le loro gravi e ripetute violazioni da parte dell'APPALTATORE, previa formale costituzione in mora dello stesso, ne costituiscono causa di risoluzione.
4. L'APPALTATORE altresì, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, è obbligato:
 - a) a portare a conoscenza di tutti i propri dipendenti il Piano di sicurezza ed a trasmetterne copia ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori;
 - b) a fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra;
 - c) a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;
 - d) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
 - e) ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
 - f) ad organizzare, per l'addestramento del proprio personale di cantiere, corsi di formazione antincendio e per la sicurezza dei depositi dei carburanti e dei liquidi infiammabili.
5. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'APPALTATORE deve garantire che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica) di tali lavoratori, andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la

formazione ai dipendenti, ai sensi del capitolo 2.7.2, 2° capoverso, del D.M. 11/10/2017.

6. Inoltre, l'APPALTATORE è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 D.Lgs. 81/2008 s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
7. La Direzione Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori hanno ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all'APPALTATORE circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.

ARTICOLO 50

MANUTENZIONE

1. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio delle opere la manutenzione e la custodia delle stesse è a cura e spese dell'APPALTATORE, il quale vi provvederà rispetto delle prescrizioni che saranno impartite dalla COMMITTENTE.
2. Per tutto il periodo compreso tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori ed ulteriori responsabilità sancite dagli artt. 1667 e 1669 c.c., l'APPALTATORE è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite la cui manutenzione dovrà essere effettuata tempestivamente e con ogni cautela, provvedendovi senza che occorranò inviti da parte della Direzione Lavori.
3. Ove però l'APPALTATORE non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'APPALTATORE stesso.

ARTICOLO 51

SUBAPPALTO DI LAVORI –CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. I subappalti dovranno essere inderogabilmente autorizzati dalla COMMITTENTE, che si atterrà a quanto disposto dal presente articolo e dall'art. 105 del Codice.

2. In caso di uno o più subappalti non autorizzati dalla COMMITTENTE, il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., fatta altresì salva la segnalazione di tale circostanza alle competenti Autorità.
3. Sono subappaltabili solo le seguenti prestazioni così come già indicato dall'APPALTATORE all'atto dell'offerta: **[RIPORTARE PRESTAZIONI IL CUI SUBAPPALTO È STATO INDICATO IN SEDE DI OFFERTA DALL'APPALTATORE]**
4. L'ammontare dei subappalti richiesti ed autorizzati non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del presente contratto, ai sensi dell'art. 1 comma 18 D.L. 32/2019 convertito con L. 55/2019.
5. Le autorizzazioni saranno rilasciate su espressa richiesta scritta dell'APPALTATORE entro i termini di cui all'art. 105, comma 18, del Codice e comunque previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge.
6. L'APPALTATORE dovrà richiedere la autorizzazione del singolo subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, producendo quanto segue:
 - a) la relativa domanda, a firma del legale rappresentante dell'APPALTATORE ovvero di procuratore a ciò legittimato, da cui risulti la descrizione dettagliata e l'importo delle opere da subappaltare o da dare in cottimo, nonché i nominativi dei soggetti a cui si intende subappaltare o dare in cottimo;
 - b) il contratto di subappalto che, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del presente appalto, altresì, deve:
 - 1) indicare puntualmente il proprio ambito operativo sia in termini prestazionali che economici, ai sensi dell'art. 105, comma 7, del Codice;

- 2) dare evidenza che l'APPALTATORE corrisponde al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni subappaltate senza alcun ribasso, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice;
- 3) dare evidenza che per le prestazioni affidate in subappalto vengono praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto, ai sensi dell'art.105, comma 14, del Codice; a tal fine l'APPALTATORE deve fornire anche idonea documentazione che consenta alla COMMITTENTE di verificare il rispetto di tale obbligo, restando la COMMITTENTE libera di chiedere gli eventuali ulteriori elementi di valutazione ritenuti utili al fine di cui sopra, interrompendo i termini di legge previsti per il completamento dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto;
- c) una dichiarazione dell'APPALTATORE **[IN CASO DI RTI TANTO DALLA MANDATARIA QUANTO DALLE MANDANTI]** resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ. nei confronti del subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 18, del Codice;
- d) la documentazione attestante il possesso in capo al subappaltatore dei requisiti tecnici, economici e finanziari occorrenti per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 7, del Codice;
- e) dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice, attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

- f) visura camerale aggiornata dell'impresa subappaltatrice ovvero dichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 a firma del legale rappresentante di detta impresa attestante le generalità dei soggetti di cui all'art. 85 D.Lgs. 159/2011 s.m.i. (Codice delle leggi antimafia), ai fini delle verifiche antimafia;
 - g) dichiarazione ex art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187.
7. L'APPALTATORE ha l'obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato o siano variati i requisiti di cui al precedente comma lett. d) ed e), ai sensi dell'art. 105, comma 2, ultimo periodo, del Codice.
8. È fatto divieto di eseguire in subappalto le prestazioni già oggetto di autorizzazione di subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 19, del Codice.
9. Resta espressamente inteso che, in assenza di esplicita richiesta dell'APPALTATORE in sede di presentazione dell'offerta, nessuna autorizzazione per subappalto né cottimo verrà comunque rilasciata da parte della COMMITTENTE per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto.
10. Le lavorazioni oggetto di eventuale perizia di variante potranno essere oggetto di richiesta di subappalto qualora l'APPALTATORE abbia indicato le opere che intende subappaltare in sede di redazione della stessa.
11. La COMMITTENTE, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice corrisponde direttamente al subappaltatore e/o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite quando:
- a) il subappaltatore o cottimista è una microimpresa o piccola impresa; a tal fine l'APPALTATORE in sede di richiesta di autorizzazione al subappalto deve specificare se il subappaltatore sia una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento dell'APPALTATORE;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

12. Ai fini del pagamento diretto al subappaltatore nell'ipotesi di cui al comma precedente, lett. a) l'APPALTATORE deve presentare al Direttore lavori una proposta di pagamento che sia coerente con le risultanze contabili e debitamente sottoscritta per condivisione anche dal medesimo subappaltatore.
13. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del presente Contratto e del subappalto, la COMMITTENTE acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'APPALTATORE ed ai subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo, del Codice.
14. L'APPALTATORE è responsabile in solido con il subappaltatore, rispetto ai lavoratori dipendenti di quest'ultimo, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice.
15. È altresì obbligo dell'APPALTATORE e, per suo tramite, dei subappaltatori, trasmettere alla COMMITTENTE prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antiinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i., ai sensi dell'art. 105, comma 9, 3° periodo, del Codice.
16. È altresì obbligo dell'APPALTATORE trasmettere alla COMMITTENTE la copia della documentazione prodotta dal subappaltatore relativamente all'assolvimento di tutti gli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi inerenti al proprio personale impiegato nei lavori di che trattasi.
17. L'APPALTATORE ha l'obbligo di curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti da questi ultimi compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dal medesimo APPALTATORE, ai sensi dell'art. 105, comma 17, del Codice. **[IN CASO DI RTI TALE OBBLIGO INCOMBE SUL MANDATARIO].**

18. Il Direttore tecnico di cantiere designato dall'APPALTATORE è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, i sensi dell'art. 105, comma 17, ultimo periodo, del Codice.
19. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, sarà fatta applicazione dell'art. 30, commi 5 e 6 del Codice: in caso di formale contestazione, il Responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni stesse alla direzione provinciale competente per i necessari accertamenti, ai sensi dell'art. 105, comma 11, del Codice.
20. L'APPALTATORE è comunque responsabile in via esclusiva nei confronti della COMMITTENTE dell'esatto adempimento delle prestazioni del presente contratto, a prescindere dalle eventuali autorizzazioni al subappalto rilasciate in conformità dei precedenti commi, ai sensi dell'art. 105, comma 8, del Codice.
21. L'APPALTATORE deve sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica da parte della COMMITTENTE abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del Codice, ai sensi dell'art. 105, comma 12, del Codice medesimo.

ARTICOLO 52

SUB-CONTRATTI

1. L'APPALTATORE dovrà comunicare alla COMMITTENTE, prima dell'inizio delle prestazioni, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del presente Contratto, il nome del sub-contraente, l'oggetto e l'importo del sub-contratto; l'APPALTATORE ha altresì l'obbligo di comunicare alla COMMITTENTE eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
2. Nel caso di subcontratti relativi a noli a caldo o a forniture in opera la COMMITTENTE rilascerà, previa istruttoria, specifiche prese d'atto al cui rilascio è

condizionato l'accesso in cantiere da parte dei subcontraenti. La documentazione che dovrà essere prodotta a cura dell'APPALTATORE ai fini di cui sopra è la seguente:

- nome del subcontraente, importo del Contratto, oggetto del nolo a caldo o della fornitura in opera;
 - idonei elementi atti a valutare il rapporto tra il valore della fornitura o del macchinario e il valore della mano d'opera impiegata;
 - certificato d'iscrizione del subcontraente al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. in corso di validità;
 - copia del sub-contratto, così come prescritto dal precedente art. 9, comma 5.
3. L'APPALTATORE dovrà inoltre comunicare i nominativi di tutto il personale presente in cantiere, fornendo a richiesta i relativi libretti di lavoro, nonché l'elenco dei mezzi presenti in cantiere fornendo, a richiesta, la documentazione attestante la proprietà o disponibilità dei mezzi medesimi.

SEZIONE VII

CONTABILITÀ DEI LAVORI - VARIANTI

ARTICOLO 53

AVANZAMENTO LAVORI

1. I pagamenti in acconto avverranno, fatto salvo il caso di sospensione lavori, sulla base di stati di avanzamento bimensili e, in ogni caso, per importi non inferiori a € 800.000,00 (Euro ottocentomila/00).
2. In caso di contabilizzazione di prestazioni inferiore a € 800.000,00 il relativo pagamento avverrà, in maniera posticipata, assieme al pagamento di competenza del bimestre successivo.
3. La rata di saldo, pari al 10% dell'importo complessivo del corrispettivo per la esecuzione dei lavori al lordo degli oneri per la sicurezza, verrà pagata entro 60 (sessanta giorni) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 113-bis, comma 3, del Codice e art. 4, comma 3,

D.Lgs. 231/2002 s.m.i., previa presentazione di apposita garanzia ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice, come meglio disciplinato dal successivo art. 60.

4. I SAL dovranno essere redatti previa constatazione dell'avanzamento nel periodo relativamente alle singole lavorazioni e forniture cui si attribuiscono i valori percentuali sul prezzo a corpo indicati nella Tabella Allegata al presente contratto (sub n. 1) a seguito di eventuale aggiornamento a seguito della redazione del progetto esecutivo.
5. I SAL saranno certificati dalla Direzione Lavori e approvati dal Responsabile della COMMITTENTE.
6. L'APPALTATORE, ad ognuna delle scadenze di pagamento, prima della fatturazione, rilascerà alla Direzione Lavori tutta la documentazione atta a dimostrare che sono state soddisfatte le condizioni cui è legata la quota di pagamento e previa verifica della regolarità contributiva, mediante trasmissione da parte dell'APPALTATORE del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo al periodo corrispondente.
7. Nel caso in cui emerga dal DURC un'inadempienza contributiva da parte dell'APPALTATORE nei confronti di soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la COMMITTENTE tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Codice.
8. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'APPALTATORE o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, qualora l'APPALTATORE non provveda entro 15 giorni n.c. dall'invito scritto ad adempiere della COMMITTENTE, in mancanza di formale e motivata contestazione della fondatezza della richiesta, quest'ultima pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'APPALTATORE ovvero dalle somme dovute

al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto nei confronti di quest'ultimo.

ARTICOLO 54

MODALITÀ DEI PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Ai fini della compilazione degli Stati di avanzamento e la successiva liquidazione dei crediti all'APPALTATORE, alle singole lavorazioni e forniture si attribuiscono i valori percentuali sul prezzo a corpo indicati nella Tabella allegata al presente contratto (sub n. 1).
2. Relativamente alla Voce n. 3 (oneri della sicurezza) dell'art. 6 verranno contabilizzati proporzionalmente all'avanzamento dei lavori di cui alla Voce n. 1 del citato art. 6.
3. Il pagamento degli acconti sarà effettuato con le seguenti modalità:
 - a) emissione SAL, entro 45 giorni naturali e consecutivi dall'ultimo giorno del mese cui si riferisce il SAL medesimo, previa constatazione lavori da parte della Direzione Lavori in contraddittorio con il Rappresentante dell'APPALTATORE;
 - b) emissione del relativo certificato di pagamento contestualmente al SAL di cui di cui al punto a);
 - c) pagamento mediante bonifico, previo nulla osta dei competenti organi della Regione Puglia, entro i 30 giorni naturali e consecutivi successivi al termine ultimo per la emissione del SAL di cui al punto a).
4. Il pagamento dei singoli acconti non costituisce accettazione dell'opera.
5. Il ritardo dei pagamenti in acconto non darà diritto all'APPALTATORE di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del Contratto.
6. L'APPALTATORE con la sottoscrizione del Contratto riconosce di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta dei tempi tecnici necessari alla COMMITTENTE per ottenere la somministrazione del finanziamento da parte della Regione Puglia.

7. Per quanto precede, i ritardi nei tempi di pagamento non dipendenti dalla COMMITTENTE non saranno computati ai fini della determinazione di eventuali ritardi nei pagamenti. In caso di ritardo nei pagamenti dipendente dalla COMMITTENTE, sarà corrisposto all'APPALTATORE, sulle somme e per i periodi di ritardato pagamento rilevati, gli interessi moratori ai sensi di legge.

ARTICOLO 55

FORMA E CONTENUTO NONCHÉ IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO DELLE RISERVE

1. L'APPALTATORE è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve dell'APPALTATORE, anche quelle relative alle sospensioni dei lavori, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
3. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.
4. Tutte le riserve, anche quelle relative alle sospensioni dei lavori, devono essere esplicitate, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni dalla loro apposizione e devono essere formulate in modo specifico e devono indicare con precisione le ragioni sulle quali le stesse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'APPALTATORE ritiene gli siano dovute.
5. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 190 del Regolamento (applicabile ex art. 216, comma 17, del Codice).
6. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve, l'importo economico dell'opera variasse in aumento rispetto all'importo contrattuale, l'APPALTATORE è tenuto, ai sensi dell'art. 23 L.R. Puglia n. 13/2001 s.m.i., a costituire deposito cauzionale, a favore della COMMITTENTE, pari allo 0,5% dell'importo del maggior costo presunto. Tale

deposito deve essere effettuato in valuta presso la COMMITTENTE medesima ovvero tramite polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, con riportata la causale, entro 15 giorni dall'apposizione delle riserve. Decorso tale termine senza che sia stata costituita la suddetta garanzia, l'APPALTATORE decadrà dal diritto di far valere, in qualunque termine e modo, le riserve iscritte sui documenti contabili. Da tale garanzia verrà detratta la somma corrisposta al collaudatore e il saldo verrà restituito all'impresa in uno con il saldo dei lavori.

7. Ai sensi dell'art. 205, comma 2, del Codice resta inteso che:
 - a) non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del Codice;
 - b) l'importo complessivo delle riserve in ogni caso non può essere superiore al 15% dell'importo del presente Contratto.
8. Per la definizione delle riserve sarà fatta applicazione della procedura di cui all'art. 205 del Codice.

ARTICOLO 56

VARIANTI

1. Eventuali varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente nei casi previsti dall'art. 106 del Codice e solo se approvate dai competenti organi della COMMITTENTE e/o dalla Regione ed in quanto coperte da finanziamento.
2. La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'APPALTATORE per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato, sia determinata dalla Direzione Lavori, non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere adottata a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'APPALTATORE.

SEZIONE VIII

VERIFICHE E COLLAUDI

ARTICOLO 57

ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO

1. I controlli e le verifiche eseguite dalla COMMITTENTE nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'APPALTATORE per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'APPALTATORE stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.
2. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'APPALTATORE, né alcuna preclusione in capo alla COMMITTENTE.

ARTICOLO 58

ONERI DELL'APPALTATORE NELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO

1. L'APPALTATORE, a proprie cura e spesa, metterà a disposizione gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
2. Rimane a cura e carico dell'APPALTATORE quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
3. Nel caso in cui l'APPALTATORE non ottemperi a siffatti obblighi, la Direzione Lavori dispone che sia provveduto d'ufficio, imputandone la spesa all'APPALTATORE, anche attraverso la deduzione dai crediti dallo stesso maturati.
4. Sono a carico dell'APPALTATORE, ai sensi dell'art. 224 comma 4 del D.P.R. 207/2010 (applicabile ex art. 216, comma 16, del Codice), le spese relative alle visite del personale della COMMITTENTE per verificare l'intervenuta eliminazione delle eventuali mancanze riscontrate dall'organo di collaudo e le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dalle mancanze sopra indicate. Le spese saranno prelevate dalla rata di saldo da pagare all'APPALTATORE.

ARTICOLO 59

ULTIMAZIONE LAVORI

1. Il Direttore dei lavori, a seguito della comunicazione scritta dell'APPALTATORE di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con quest'ultimo ed elabora il certificato di ultimazione lavori che invia al Responsabile del procedimento, il quale ne rilascia copia conforme all'APPALTATORE, ai sensi dell'art. 12, comma 1, 1° periodo, D.M. 49/2018.
2. In ogni caso il Direttore dei lavori alla scadenza fissata dal contratto, redige in contraddittorio con l'APPALTATORE un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini della applicazione delle penali previste nel contratto stesso per il caso di ritardata esecuzione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, 2° periodo, D.M. 49/2018.
3. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.M. 49/2018, il certificato di ultimazione di cui al precedente comma può prevedere un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il compimento da parte dell'APPALTATORE di lavorazioni di piccola entità, accertate dal Direttore lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori; il mancato rispetto di detto termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni.
4. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione a carico dell'APPALTATORE; tale periodo cessa a seguito della comunicazione scritta della COMMITTENTE dell'approvazione del certificato di collaudo di cui al successivo art. 61, 3° comma.

ARTICOLO 60

APERTURA ALL'ESERCIZIO DELLE OPERE OGGETTO DI APPALTO

1. L'APPALTATORE prende atto che le opere oggetto del presente appalto dovranno conseguire alternativamente l'AMIS (ossia la Autorizzazione alla messa in esercizio) da parte della Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie ovvero, qualora la medesima ANSF non reputi obbligatoria l'AMIS, la autonoma messa in esercizio delle opere oggetto di appalto nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza

ferroviaria da parte della Divisione Infrastruttura di Ferrotramviaria, in qualità di Gestore dell'Infrastruttura ai sensi del D.Lgs. 112/2015.

2. L'APPALTATORE deve prestare la propria collaborazione nei confronti della COMMITTENTE al fine di consentire a quest'ultima di addivenire alla apertura all'esercizio dell'Opera oggetto di appalto.

ARTICOLO 61

VERIFICHE CVT - COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

61.1 VERIFICHE CVT

1. Per le parti dell'Opera soggette alla Commissione di Verifica Tecnica (CVT), quest'ultima, anche durante l'esecuzione dei lavori e, comunque, al termine degli stessi, provvederà ad eseguire tutte le prove e verifiche di propria competenza competenza sia nel rispetto della normativa vigente sia delle disposizioni SGS richiamate al precedente art. 4, comma 1, lett. p).
2. L'APPALTATORE è tenuto a fornire alla Direzione Lavori e alla CVT la necessaria strumentazione e le prestazioni di personale per tutte le verifiche che dovranno essere effettuate.
3. Gli oneri relativi alle prestazioni di personale e strumenti dell'APPALTATORE connessi all'esecuzione di dette prove e verifiche sono a completo carico dell'APPALTATORE stesso essendo pure essi compresi e compensati nell'importo dell'Appalto.
4. Al termine delle verifiche saranno sottoscritti dai componenti della CVT uno o più "Verbali di verifica tecnica" per le opere (o parti di esse) verificate.
5. In caso di riscontrate deficienze e/o anomalie, il Direttore lavori ne darà comunicazione con Ordine di Servizio all'APPALTATORE il quale dovrà provvedere ad eliminarle, a sua cura ed onere, nel minor tempo possibile e comunque non oltre i tempi eventualmente indicati nelle prescrizioni emanate dalla CVT e a darne comunicazione scritta, indicando la data di risoluzione.

6. A decorrere dalla data in cui sarà pervenuta la comunicazione scritta dell'APPALTATORE sull'avvenuta eliminazione delle deficienze e/o anomalie, la CVT provvederà ad effettuare le prove definitive di competenza.
7. Tutte le attività di revisione degli impianti e delle opere oggetto di verifica, conseguenti alle osservazioni emerse dalle verifiche della CVT ed imputabili all'APPALTATORE, rientrano nei termini utili di cui all'art. 38 del presente contratto.
8. L'attività di CVT si conclude, dopo l'emissione di uno o più "Verbali di Verifica Tecnica" per le opere o parti di esse verificate, con l'emissione della "Dichiarazione di Attivabilità Tecnica". Per la verifica delle parti e delle funzioni non vitali e/o non essenziali degli impianti, della documentazione fornita dall'Appaltatore e del recepimento delle prescrizioni, la CVT potrà eseguire le proprie attività anche dopo l'attivazione degli impianti oggetto del presente contratto.

61.2 COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

1. Entro 6 mesi dalla emissione dalla adozione dell'AMIS da parte di ANSF ovvero dalla data di emissione del provvedimento di apertura all'esercizio da parte della Divisione Infrastruttura ai sensi dell'art. 60, e comunque entro 18 mesi dalla ultimazione dei lavori di cui al precedente art. 59, avrà luogo il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori medesimi da parte dell'organo di collaudo appositamente nominato dalla COMMITTENTE.
2. Il suddetto organo di collaudo è nominato dalla COMMITTENTE, con lo scopo di verificare e certificare, tra l'altro, che l'Opera sia stata eseguita in conformità al contratto e alle eventuali varianti approvate, alle regole dell'arte ed alle prescrizioni tecniche prestabilite.
3. L'APPALTATORE dovrà consegnare a detto organo tutta la documentazione tecnica e amministrativa afferente l'Opera, rilasciata da autorità e organi pubblici; egli dovrà prestare a tale organo tutta l'assistenza e collaborazione richiesta dalla organo stesso fornendo le informazioni richieste, nonché mettendo a disposizione il personale e i

mezzi d'opera necessari ad eseguire, anche in corso d'opera, le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, e quant'altro necessario all'effettuazione del collaudo.

4. L'organo di collaudo potrà prescrivere all'APPALTATORE particolari prove, a carico dello stesso, funzionali al collaudo dell'Opera.
5. Le spese di funzionamento dell'organo di collaudo e degli eventuali consulenti sono a carico della COMMITTENTE.
6. Le operazioni di collaudo sono disciplinate dagli artt. 215 e segg. del Regolamento (applicabili ex art. 216, comma 17, del Codice) salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto.
7. Nelle specifiche tecniche sono precisate le verifiche a cui sono sottoposte le forniture e/o le opere in oggetto.
8. L'organo di collaudo esprime le sue eventuali osservazioni e riserve circa l'Opera, ed indica quali interventi correttivi sono da eseguire: verrà fatta applicazione dell'art. 227 D.P.R. 207/2010.
9. In caso di non pronta ottemperanza, la COMMITTENTE può commissionare a terzi l'esecuzione di quanto inadempiente, ribaltando le spese all'APPALTATORE con defalco sia sulle situazioni lavori che nei pagamenti delle singole fatture, nonché sulla cauzione definitiva.
10. In ogni caso i collaudi sono dichiarati positivi solo quando tutte le opere di riparazione e/o adattamento sono ultimate, e ciò ad insindacabile giudizio del Collaudatore.
11. L'adempimento di tutte le prescrizioni specificate in sede di collaudo finale provvisorio, e l'esito favorevole di tutte le verifiche e prove ritenute ancora necessarie, dà luogo all'accettazione provvisoria delle opere.
12. Il certificato di collaudo assume carattere definitivo dopo 2 anni dalla sua emissione: entro i successivi 2 (due) mesi tale certificato sarà approvato dalla COMMITTENTE.

ARTICOLO 62

COLLAUDO E GARANZIE

1. Entro 10 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio sarà svincolata dalla COMMITTENTE la garanzia definitiva.
2. Successivamente alla emissione del certificato di collaudo provvisorio sarà liquidata la rata di saldo contro la prestazione di apposita garanzia, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice: detta garanzia sarà svincolata dopo che il certificato di collaudo avrà assunto il carattere definitivo ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 61.

ARTICOLO 63

PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La COMMITTENTE si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori. Qualora la COMMITTENTE si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'APPALTATORE per iscritto, lo stesso APPALTATORE non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
2. L'APPALTATORE può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa di possesso da parte della COMMITTENTE avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile della COMMITTENTE, in presenza dell'APPALTATORE o di due testimoni in caso di sua assenza.
4. Qualora la COMMITTENTE non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'APPALTATORE non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Contratto.

ARTICOLO 64

GARANZIA PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI

1. Tutti gli impianti tecnologici forniti saranno coperti da garanzia a decorrere dalla data di consegna dell'Opera alla COMMITTENTE e per una durata minima di 24 mesi, fatta salva la maggior durata eventualmente offerta in sede di gara dall'APPALTATORE.
2. Durante tale periodo, la garanzia copre ogni parte e componente degli impianti e l'APPALTATORE ne risponde sino alla completa rimozione di ogni difetto progettuale, costruttivo o deficienza funzionale.
3. L'APPALTATORE, pertanto, deve:
 - a) intervenire a propria cura e spese per eliminare qualsiasi difetto o deficienza accertati dalla COMMITTENTE e rilevati nei componenti;
 - b) attivarsi per individuare ed eliminare su tutti i componenti le cause prime dei difetti segnalati/rilevati.

SEZIONE IX

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 65

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fatte salve le clausole risolutive espresse previste dai precedenti articoli, il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nel caso in cui l'APPALTATORE fosse inadempiente, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso d'opera anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
 - a) mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori da parte dell'APPALTATORE, entro il termine a tal fine fissato dalla COMMITTENTE;
 - b) mancata esecuzione, da parte dell'APPALTATORE, di tutto o di parte dei lavori appaltati entro il termine previsto in contratto e/o nel programma esecutivo e siano maturate penali in misura superiore al 10% dell'importo del presente contratto;

- c) affidamento senza previa autorizzazione scritta della COMMITTENTE, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, dei lavori oggetto del presente Contratto;
 - d) grave inosservanza da parte dell'APPALTATORE dei piani di sicurezza, ovvero degli obblighi in qualità di datore di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali di tutela, previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di tutela ambientale;
 - e) quando risulti il mancato pagamento dei subappaltatori per 2 SAL consecutivi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del Codice;
 - f) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.
2. È insindacabile facoltà della Committente, altresì, risolvere il contratto al ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 108 del Codice.
 3. In caso di risoluzione del contratto è fatta applicazione delle procedure di cui al sopra citato art. 138 del Codice.
 4. È altresì facoltà della COMMITTENTE risolvere il presente contratto qualora venga revocato dalle autorità competenti il finanziamento inerente all'Opera oggetto del presente appalto per fatto imputabile all'APPALTATORE.
 5. In ogni caso di risoluzione del Contratto la COMMITTENTE ha diritto al risarcimento del danno ed è legittimata ad escutere la cauzione di cui al precedente articolo 35.

ARTICOLO 66

DIRITTO DI RECESSO

1. Le Parti espressamente convengono che è facoltà della COMMITTENTE recedere dal presente Contratto in qualunque momento, previo pagamento dei lavori eseguiti nonché

del valore dei materiali utili esistenti in cantiere oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, ai sensi dell'art. 109 comma 1 del Codice. I materiali di cui al precedente periodo, ai sensi dell'art. 109 comma 3 del Codice, sono solo quelli già accettati dal Direttore lavori prima della comunicazione del preavviso di recesso di cui al successivo comma 3.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del Codice.
3. La COMMITTENTE invia all'APPALTATORE a mezzo PEC la comunicazione dell'esercizio del diritto di recesso con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la COMMITTENTE medesima prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo degli stessi, ai sensi dell'art. 109 comma 3 del Codice.
4. La COMMITTENTE può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso la COMMITTENTE corrisponde all'APPALTATORE, per il valore delle suddette opere provvisorie e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare tra la minor somma fra il costo di costruzione ed il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto, ai sensi dell'art. 109 comma 5 del Codice.
5. L'APPALTATORE deve rimuovere dal cantiere i materiali non accettati dal Direttore lavori e deve mettere il cantiere stesso a disposizione della COMMITTENTE nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio in danno dell'APPALTATORE, ai sensi dell'art. 109 comma 6 del Codice.

ARTICOLO 66 -bis

SUBINGRESSO DELLA REGIONE PUGLIA

1. In caso di subentro nel presente contratto, a qualsiasi titolo dovuto, della Regione Puglia o di altro soggetto da quest'ultima individuato alla FERROTRAMVIARIA,

l'APPALTATORE non potrà recedere dal contratto stesso né avrà titolo ad alcun ulteriore compenso o indennizzo.

SEZIONE X

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 67

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bari.

ARTICOLO 68

RINVIO

1. Fermo quanto previsto al precedente art. 67, per tutte le controversie nascenti dal presente appalto trovano applicazione integrale le disposizioni di cui agli artt. 205 (Accordo bonario) e 208 (Transazione) del Codice.

SEZIONE XI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 69

SPESE DI CONTRATTO

1. Tutte le spese e tasse di stipulazione, comprese quelle di bollo e di registro del presente Contratto d'appalto e dei suoi allegati, sono a carico dell'APPALTATORE.
2. L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) sarà corrisposta dalla COMMITTENTE nella misura dovuta ai sensi di legge.

ARTICOLO 70

TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali relativi ai dipendenti/collaboratori dell'APPALTATORE, eventualmente forniti in relazione all'espletamento del presente contratto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione di quest'ultimo e trattati – nei modi e nei limiti

necessari per perseguire tale finalità – dalla Committente e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e del D.Lgs. 101/2018 nonché del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 71

INFORMATIVA SUL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001 -

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'APPALTATORE dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 s.m.i., nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello Organizzativo di gestione e controllo ex D.Lgs. 231 precitato della Ferrotramviaria, pubblicato sul sito internet www.ferrovienordbarese.it.
2. In relazione al presente contratto, l'APPALTATORE si impegna pertanto a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello per le parti applicabili e, comunque, tale da non esporre la Committente al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo.
3. L'inosservanza di tale impegno da parte dell'APPALTATORE costituisce grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Ferrotramviaria a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.
4. L'APPALTATORE dichiara infine che non sussistono, da parte dello stesso, situazioni di conflitto di interessi.

Il presente contratto, che consta di n. (.....) pagine, è firmato dalle Parti come sopra rappresentate in modalità elettronica mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.

Letto, confermato e sottoscritto in data vd. firma digitale

LA COMMITTENTE

L'APPALTATORE